



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
II COMMISSIONE PERMANENTE  
14 LUG. 2014  
PROT. N. 434

Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 27.06.2014*

*Riconoscimento debito fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.*

REG. GEN. n. 1070/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto a:*

*II Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Eabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia



Prot. Gen. 2014.0013140/A

Del: 02/07/2014 08:58:26

Da: CR A SERDA



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1010 /II

Dipartimento:

**Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
218	27/06/2014	55	3	1

#### Oggetto:

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 245DCF6ADE79836F37F2166B1F386BF6B9960CC5

Allegato nr. 1 : EB7B430C127F78626650AF518D7C9DD3C92CCEE7

Allegato nr. 2 : 73001261F86A7F79D8B2E190C539B8ECFF3133CA

Allegato nr. 3 : 4114A828F8783DCAA8FE0B83A03C3FA3F12D537

Allegato nr. 4 : 8AAC221F1559263393ED52C5E56EDBC5A2D7C9EA

Allegato nr. 5 : F3255E44DB28FC5326A13BC16D12E39D1C23F5C2

Allegato nr. 6 : F2A9736EC86C142BDE1993DBAD9AC1C8E496F4C1

Allegato nr. 7 : E4C617EB398076E84775BD78DA071DF841A252F6

Allegato nr. 8 : 2EA34D31BD6B02F72305820B004785F3E2D18F5F

Allegato nr. 9 : D17C49DE813D52F3F86A935A32F28130DBF0983A

Allegato nr. 10 : 9533E489CD33FFCF99C4D17B6AA75692053D5344

Data, 30/06/2014 - 15:04



102



Prot. Gen. 2014.0013140/A

Del: 02/07/2014 08:58:26

Da: CR A SERDA



## Giunta Regionale della Campania

## Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1070/III

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
218	27/06/2014	55	3	1

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 11 : 23C0C766099F522A58D19CD8108F2C6831855076

Allegato nr. 12 : 45946708FEB96FC842989DDCB94C950F6E3F8A23


Allegato nr. 13 : EE8FCBD0864308C733C2F67465856B6B3F5F552A

Allegato nr. 14 : 027AB63C3B27729BAC9C796A8F37365A38685F7C

Allegato nr. 15 : 6D257CED664A330AF181330682D72E6CAB70149B

Allegato nr. 16 : 99301AD4DF3A605260F4D3C7269C6BF8F2D26F25

Frontespizio Allegato : 869F9A0162524A532DE742BF69AF2E96CB89AE66





Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommesse Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55

14,13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 27/06/2014

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013140/A

Del: 02/07/2014 08 58 26

Da CR A SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

## PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

**DATO ATTO** che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n. 8846 del 28/03/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Lamagna Anna** dell'importo complessivo di €. **3.794,13**; di cui €. **1.855,62 lordi** all'Avvocato Riccio Eduardo con attribuzione allo stesso legale;
- 2) sentenza n. 7769 del 17/03/2010 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **L'Altirelli Maurizio** dell'importo complessivo di €. **2.641,57**; di cui €. **927,81 lordi** all'Avvocato Riccio Eduardo con attribuzione allo stesso legale;
- 3) sentenza n. 4859 del 19/09/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Misuraca Giuseppe** dell'importo complessivo di €. **24.575,94**; di cui €. **3.172,00 lordi** all'Avvocato D'Aiello Gian Paolo con attribuzione allo stesso legale;
- 4) sentenza n. 20215 del 08/07/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Basile Aniello** dell'importo complessivo di €. **5.058,06**; di cui €. **1.712,88 lordi** all'Avvocato Pasquale Lucio Monaco con attribuzione allo stesso legale;



- 5) sentenza n. 7024 del 10/12/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Valentino** Clemente dell'importo complessivo di €. **5.824,29**; di cui €. **2.030,08 lordi** all'Avvocato Di Donato Luciano con attribuzione allo stesso legale;
- 6) sentenza n. 15036 del 22/05/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Carrucola** Luigi dell'importo complessivo di €. **3.623,18**; di cui €. **810,76** all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 7) sentenza n. 19075 del 28/06/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Gaito** Francesca Maria dell'importo complessivo di €. **6.322,82**; di cui €. **2.141,10 lordi** all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 8) sentenza n. 32533 del 20/12/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Barra** Alfredo dell'importo complessivo di €. **5.293,99**; di cui €. **1.903,20 lordi** all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 9) sentenza n. 248 del 05/02/2013 Tribunale di Avellino che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Chiavelli** Maria Adele dell'importo complessivo di €. **15.523,07**; di cui €. **2.537,60 lordi** all'Avvocato Coppola Roberto con attribuzione allo stesso legale;
- 10) sentenza n. 5949 del 05/11/2012 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dell'Avvocato **Riccio** Eduardo, quale procuratore anticipatario, dell'importo complessivo di €. **1.776,32**;
- 11) sentenza n. 7838 del 28/12/2011 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Ragozzino** Margherita Bruna dell'importo complessivo di €. **14.492,87**;
- 12) sentenza n. 16546 del 06/06/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Varallo** Giovanni dell'importo complessivo di €. **2.909,00**; di cui €. **765,09 lordi** all'Avvocato Pasquale Lucio Monaco con attribuzione allo stesso legale;
- 13) sentenza n. 503 del 24/01/2013 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Signori **Costagliola** Pio Tobia e **Ascione** Giovanni dell'importo complessivo di €. **8.973,54**; di cui €. **1.179,98 lordi** all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 14) sentenza n. 3889 del 23/03/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Mataluna** Francesco dell'importo complessivo di €. **4.412,12**; di cui €. **1.141,92 lordi** all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 15) sentenza n. 2216 del 14/04/2013 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Limone** Giulia dell'importo complessivo di €. **10.576,72**; di cui €. **1.903,20 lordi** all'Avvocato Varriale Paolo con attribuzione allo stesso legale;
- 16) sentenza n. 2227 dell' 11/04/2013 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Altieri** Maria Amalia dell'importo complessivo di €. **20.466,71**; di cui €. **983,32 lordi** all'Avvocato Varriale Paolo con attribuzione allo stesso legale;

#### DATO ATTO:

- a) che per i crediti oggetto del presente provvedimento, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- b) che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 di approvazione del nuovo ordinamento, con successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- c) che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- d) che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo, che conteneva i titoli esecutivi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) non ha avuto il suo definitivo corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, per la modifica delle strutture dirigenziali, dei soggetti responsabili e quindi del sistema informatico;
- e) Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi la Direzione Generale 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta di deliberazione all'approvazione della Giunta Regionale, ma anche in questo caso, soprattutto per la mancanza di fondi disponibili, detta proposta è stata restituita dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio proponente;
- f) Che la U.O.D. 04, successivamente con specifiche note ha provveduto, anche nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in



- oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- g) Che la suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alle sentenze in parola;
  - h) Che gli estremi delle predette note relative all'istruttoria in parola sono riportate nelle singole sedici schede di rilevazione della parte debitoria;

**PREMESSO**, altresì,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate sedici schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n. 1 al n. 16 con riguardo a trentadue crediti riferiti a 21 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegare formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. che in alcuni casi (vedi i punti precedenti dell'elenco delle sentenze n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16) sono stati anche prodotti gli atti della procedura esecutiva che al momento non vengono considerati, in linea con quanto riportato dalla deliberazione di Giunta regionale n.1731 del 30.10.2006;

**PRESO ATTO** degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

**RILEVATO** che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€ 136.264,33**;

**CONSIDERATO:**

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€ 136.264,33** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**CONSIDERATO**, altresì, che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

**ATTESA** la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

**RITENUTO:**

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di **€ 136.264,33**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di **€ 136.264,33**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;



- d. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale 14 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di € **136.264,33** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra detto, di dover riproporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

**VISTI:**

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le sedici schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità a voti unanimi

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di € **136.264,33** – in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
  - a) **Lamagna Anna**, importo lordo di € 1.938,51;
  - b) **Avv. Riccio Eduardo**, importo lordo di € 1.855,62;
  - c) **L'Altrelly Maurizio**, importo lordo di € 1.713,76;
  - d) **Avv. Riccio Eduardo** importo lordo di € 927,81;
  - e) **Misuraca Giuseppe**, importo lordo di € 21.403,94;
  - f) **Avv. D'Aiello Gian Paolo**, importo lordo di € 3.172,00;
  - g) **Basile Aniello**, importo lordo di € 3345,18;
  - h) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo di € 1.712,88;
  - i) **Valentino Clemente**, importo lordo di € 3.794,21;
  - j) **Avv. Di Donato Luciano**, importo lordo di € 2.030,08;
  - k) **Carrucola Luigi**, importo lordo di € 2812,42;
  - l) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo di € 810,76;
  - m) **Gaito Francesca Maria**, importo lordo di € 4.181,72;
  - n) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo di € 2.141,10;
  - o) **Barra Alfredo**, importo lordo € 3.390,79;
  - p) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo € 1.903,20;
  - q) **Chiavelli Maria Adele**, importo lordo € 12.985,47, di cui € 2.896,33 per oneri riflessi;
  - r) **Avv. Coppola Roberto**, importo lordo € 2.537,60;
  - s) **Avv. Riccio Eduardo**, importo lordo € 1.776,32;
  - t) **Ragozzino Margherita**, importo lordo € 14.492,87 di cui € 2.893,66 per oneri riflessi;
  - u) **Varallo Giovanni**, importo lordo € 2.143,91;
  - v) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo € 765,09;
  - w) **Costagliola Pio Tobia**, importo lordo € 3.896,78;
  - x) **Ascione Giovanni**, importo lordo € 3.896,78;
  - y) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo € 1.179,98;
  - z) **Mataluna Francesco**, importo lordo € 3.270,20;



- aa) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo € 1.141,92;
- bb) **Limone Giulia**, importo lordo € 8.673,52, di cui € 1.863,63 per oneri riflessi;
- cc) **Avv. Varriale Paolo**, importo lordo € 1.903,20;
- dd) **Altieri Maria Amalia**, importo lordo € 19.483,39, di cui € 4.239,44 per oneri riflessi;
- ee) **Avv. Varriale Paolo**, importo lordo € 983,32.

2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 16 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati:
  - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 136.264,33** ;
  - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 136.264,33**;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale 14/ U.O.D. 04 il conseguente atto di impegno della somma di **€ 136.264,33** da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 – Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
  - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
  - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 – alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	218	del	27/06/2014	DIPART.	55	DIR. GEN /DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR GEN	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	----------------------	---

OGGETTO :

***Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>27/06/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>27/06/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
**IL DIRIGENTE**  
**DOTTORE VALERIO SPINALE**





Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 1/2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig.ra **Lamagna Anna**, nata a Napoli il 09.02.1953, matr.n.11854.

**Avvocato:** **Riccio Eduardo**, Via Roma n.428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

**Oggetto della spesa.** risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.251474 del 09.04.2013 (prat.n.3513/09 - 5002/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.8846 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2012 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di *chance*, in favore della dipendente sig.ra Lamagna Anna, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, quantificato in € 723,04 per l'anno 2000 ed € 826,33 per l'anno 2001, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la resistente Regione Campania al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 289419 del 23.04.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (Anni 2000 e 2001), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 636109 del 16.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di precetto notificato a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo in virtù della sentenza n. 8846 del Tribunale di Napoli



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 733929 del 24.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di pignoramento, notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della dipendente sig.ra Andrisani Maria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

#### DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224617 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

#### Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.8846 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.03.2012 e non notificata.

TOTALE DEBITO

€ 3.794,13

Dipendente sig.ra Lamagna Anna, matr.n.11854.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-2001) € 1.549,37
- Interessi legali su somme annualmente rivalutate maturati al 25.07.2014 € 389,14



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo

€ 1.855,62

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n.8846 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.03.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis

8846



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro 2 Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ANTONELLA CIRIELLO

Alla udienza del 27/03/2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17653/2009 R.G. promossa da:

ANNA LAMAGNA elettivamente domiciliato in VIA ROMA,428 POMIGLIANO

D'ARCO presso l'avv. RICCIO EDUARDO con gli avv.ti

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

RESISTENTE

**OGGETTO:** retribuzione

**CONCLUSIONI:** come in atti

### RAGIONI DELLA DECISIONE

- Con ricorso del 12.7.2010, l'istante in epigrafe, quale dipendente della Regione Campania, deduce che il trattamento economico dei dipendenti regionali si compone di una parte fissa, o stipendio vero e proprio, e una parte variabile, detta accessoria, legata alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; in particolare, l'art. 10 del CCNL 31.3.1999 comparto Regioni e Autonomie locali stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative di cui al precedente art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, quest'ultima da corrispondere in misura pari ad una percentuale della retribuzione di posizione attribuita, a seguito di valutazione annuale.

Id

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro 2 Sezione  
Dott. Antonella Ciriello  
25 MAG. 2012

*[Handwritten signature]*

Con CCDI 27.3.2000 la regione Campania aveva dato attuazione alle clausole nazionali prevedendo all'art. 11 che la retribuzione di risultato annua fosse, a partire dal 2000, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema approntato dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98.

Lamenta però che nulla gli è stato corrisposto a tale titolo, nonostante l'ininterrotta titolarità di incarico di responsabile di posizione organizzativa di unità complessa dall'aprile 2000, con incarico più volte confermato anche per il periodo successivo e fino al 2010.

Chiede quindi condannarsi la regione Campania al pagamento in suo favore del risarcimento del danno per perdita di *chance*, in misura pari o percentualmente ridotta rispetto alla retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001; vinte le spese.

La regione Campania si è difesa contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.

2.- La domanda è fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.

Il diritto invocato da parte ricorrente si fonda sulla previsione dell'art. 10 CCNL regioni e autonomie locali del 31.3.1999, intitolato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato", dove si legge: "1. *Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.*

"2. *L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £ 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.*

3. *L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.*

*Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."*

A norma dei precedenti artt. 8 e 9, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 viene riconosciuta ai dipendenti cui siano attribuiti incarichi per le posizioni organizzative previa sottoposizione degli stessi ad una valutazione annuale, effettuata sulla base di criteri e procedure predeterminati dall'ente (si veda il testo prodotto in giudizio).

In attuazione della contrattazione collettiva nazionale, il contratto collettivo decentrato integrativo ha previsto, all'art. 11, che la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizioni organizzative è stabilita, per l'anno 2000 e seguenti, nella misura del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98".

3.- Si legge in ricorso che il Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98 non avrebbe mai approntato il sistema di valutazione dei risultati, di cui al citato art. 11 CCDI, e che per tale ragione l'ente si sarebbe sottratto all'obbligo di pagamento della retribuzione di risultato.

Tuttavia, a dire di parte istante, la valutazione dei risultati da parte del dirigente di settore sarebbe stata comunque svolta, con esito positivo, come dimostrerebbe la sequenza delle proroghe e conferme, comunque assoggettate alle regole di cui all'art. 9 del CCNL e all'art. 12 del CCDI.

Sulla base di tali presupposti si è proposta domanda di risarcimento del danno da inadempimento del datore di lavoro (o per perdita di *chance*), inadempimento consistito nella mancata attivazione delle procedure di valutazione ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione, pur essendosi verificati tutti i presupposti del relativo diritto.

Tale domanda è l'unica proponibile, anche tenuto conto del pronunciato della S.C., che ha affermato che: "Qualora il contratto collettivo preveda il riconoscimento di maggiorazioni retributive a seguito di una procedura per l'accertamento di una specifica professionalità del lavoratore, il diritto alla maggiorazione sorge in capo ai lavoratori le cui mansioni presentino i necessari caratteri soltanto dopo che sia positivamente esaurita la fase procedurale di accertamento; in mancanza di avvio di tale fase, non potendo il giudice sostituirsi all'organo deputato alla valutazione, il lavoratore non può

*domandare la condanna del datore di lavoro alla liquidazione dell'indennità di professionalità, ma soltanto agire per il risarcimento dei danni per perdita di chance*" (Cass. 13001/2003).

A parere di questo giudice, è evidente che la predisposizione del sistema di valutazione previsto dalla contrattazione collettiva per accedere all'indennità di risultato si pone come obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione principale del datore di lavoro di corrispondere tale indennità, dal momento che la mancanza del sistema di valutazione preclude, di fatto, la percezione di quest'ultima. Accertato l'inadempimento, non resta che valutare il profilo della sussistenza di un danno risarcibile e della conseguente misura.

A tali fini appare pienamente condivisibile l'insegnamento del S.C. più sopra richiamato, secondo cui il danno in questione va qualificato come danno da perdita di *chance*, rappresentata, quest'ultima, dalla possibilità per il lavoratore di essere sottoposto a valutazione e, quindi, di conseguire un risultato positivo (cfr., da ultimo, Cass. 238/2007).

Nella fattispecie in esame occorre, quindi, che risulti dimostrata in favore della ricorrente la sussistenza di ragionevoli probabilità, all'epoca della mancata valutazione, di un esito favorevole della stessa.

Parte istante ha allegato, al riguardo, di essere stata confermata nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa anche negli anni successivi; ha altresì rimarcato che i provvedimenti dirigenziali di riaffidamento dell'incarico, prodotti in giudizio, presuppongono una serie di requisiti significativi, fuori da ogni dubbio, di una valutazione positiva dei risultati raggiunti.

La conferma di tale assunto, che appare pienamente condivisibile, si rinviene nel disposto dell'art. 12 CCDI 27.3.2000, attuativo dell'art. 9 CCNL 31.3.1999, dove nell'elencare i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative viene dato rilievo proprio alla "...esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare ...", alle "...abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana ...", agli "Anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita)".

D'altro canto, appare ben poco verosimile, oltre che radicalmente contrario ai principi di buona amministrazione, immaginare che i dirigenti preposti ai vari settori abbiano ritenuto di riaffidare il medesimo incarico a persone che non avevano dimostrato, sul campo, di saper conseguire risultati positivi.

Può quindi affermarsi in termini di ragionevole probabilità che l'esito della valutazione, laddove effettuata, sarebbe stata positiva per gli anni in contestazione, e che parte ricorrente avrebbe quindi maturato il diritto alla percezione dell'indennità di risultato.

In ordine alla quantificazione del danno, questo giudice ritiene che l'entità del risarcimento possa essere ben determinata sulla base del *quantum* dell'indennità di risultato che il ricorrente avrebbe verosimilmente ottenuto se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione, e nella misura richiesta del 50% di tale indennità, per gli anni richiesti (2000 e 2001).

La regione convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del minore importo di € 723,04 per l'anno 2000 e 826,33 per l'anno 2002 così determinato sulla base della retribuzione di posizione indicata in ricorso, non contestata, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.

La tardiva costituzione della Regione rende inaccoglibile l'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta.

**P.Q.M.**


Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di di € 723,04 per l'anno 2000 e 826,33 per l'anno 2002, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;



- condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali che liquida in complessivi €. 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, attribuendole al legale di parte ricorrente.  
Così deciso in data 27/03/2012.

il Giudice  
Dott. ANTONELLA CIRIELLO



Tribunale di Napoli  
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, ha pronunciato la sentenza n. 28/2012 del 27/03/12

IL CANCELLIERE  
Fulvio ERRA



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZ. LAVORO E PREVIDENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli, 31 MAG. 2012



IL CANCELLIERE


**Sentenza del Tribunale di Napoli**

**Numero 8846/2013**


**Dipendente Sig.ra Lamagna Anna**

**Avvocato Riccio Eduardo**

Diritti e onorari			1.300,00
spese generali	12,50%	1.300,00	162,50
			1.462,50
CPA	4%	1.462,50	<u>58,50</u>
			1.521,00
IVA	22%	1.521,00	334,62
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>1.855,62</b>
RITENUTA	20,00%	1.462,50	292,50
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>1.563,12</b>







Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 2/2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. L'Altrelly Maurizio, nato a Napoli il 23.06.1960, matr.n.16295.

**Avvocato:** Riccio Eduardo, Via Roma n.428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza


**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con sentenza n.7769 depositata il 17.03.2010, notificata a questa Amministrazione Regionale a richiesta dell'avv. Riccio Eduardo in forma esecutiva in data 20.05.2010, trasmessa a mezzo fax dall'avv. Riccio Eduardo al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ed al Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura in data 27.07.2012 ed acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il 30.07.2012 con n.586045, il Tribunale di Napoli - Sez.Lav. - in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. L'Altrelly Maurizio, della somma di € 1.136,21a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001,oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento della restante parte liquidata in tale misura ridotta in € 650,00, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.117236 del 15.02.2013 , ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (Anni 2000 e 2001), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con P.D. 31678 del 04/12/2012 ha predisposto uno schema di proposta deliberativa di riconoscimento di debito fuori bilancio ex DGRC 1731/06 avente ad oggetto, tra le altre, la sentenza de qua. Tale proposta, firmata dai Capi Settore congiunti dell'A.G.C. Bilancio,rispettivamente, in data 27 e 28.12.2012 é stata restituita dalla Segreteria di Giunta



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

all'Assessore proponente in data 11.01.2013 con la seguente motivazione: "l'atto si restituisce in quanto contenente riferimenti al bilancio gestionale dell'esercizio finanziario 2012, già scaduto".

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot .n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224629 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.7769 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 17.03.2010 e notificata in forma esecutiva in data 20.05.2010.

**TOTALE DEBITO**

€ 2.641,57


Dipendente sig. L'Altirelli Maurizio, matr.n.16295.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-2001) € 1.136,21
- Rivalutazione monetaria € 251,19
- Interessi legali su somme annualmente rivalutate maturati al 25.07.2014 € 326,36
  
- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo € 927,81

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- sentenza n.7769 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 17.03.2010 e notificata in forma esecutiva in data 20.05.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis



H 00741



REPUBLICCA ITALIANA  
NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro

IL GIUDICE

dott. Giovanna Picciotti  
quale giudice del lavoro  
(artt. 409 e ss. cpc)

alla pubblica udienza del 17-3-2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11927 /09 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto:  
risarcimento perdita di chances per retribuzione risultato

TRA

L'Altrelly Maurizio, rappresentato e difeso dall' avv.to Eduardo Riccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Somigliano d'Arco (Napoli), alla Via Roma n. 428,

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta Regionale, con sede in Napoli, alla via S. Lucia n.81 c/o Palazzo della giunta Regionale.

Contumace

Conclusioni delle parti: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16-3-2009 il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria D, esponeva: a) che il CCNL del comparto Regione del 31.3.1999 aveva istituito, per il personale della categoria D, l'area delle posizioni organizzative, caratterizzate, in base all'art. 11 del CCDI 1998-2001, per la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e

2 copie In Proc.  
1 copia Es. aut.  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro e Prov.  
Fascicolo n. 11927/09  
Richiedente: Altrelly Maurizio  
Xerografia GRATIS  
(art. 18 L. 11/2/73 n. 533)  
Napoli, 17 MAR 2010  
Il Cancelliere

graduate su tre livelli (A, B e C); b) che, con determine dirigenziali gli era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello A, incarico confermato per l'anno 2000; c) che, in relazione all'incarico conferito, aveva percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000; d) che, ai sensi dell'art. 11 del CCDI, in caso di conferimento di incarico, era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione positiva dei risultati secondo i criteri da stabilirsi dall'apposito Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998; e) che, a causa della colpevole inerzia della amministrazione, il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non era stato definito e ciò aveva impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, nè l'amministrazione vi aveva provveduto, ora per allora, una volta venuta finalmente in possesso dello schema di valutazione; f) che la riconferma nell'incarico di posizione unitamente alla assenza di rilievi in ordine ai risultati conseguiti erano indici sufficienti della presuntiva valutazione positiva del proprio impegno lavorativo e, quindi, prova del danno della perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Tanto premesso adivano il giudice del Tribunale di Napoli per sentir accertare il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, ovvero al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione nell'anno 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, quantificato nella misura del 50% dell'importo spettante ex art. 11 del CCDI, il tutto oltre accessori.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione, con la quale, per la persuasività e completezza delle argomentazioni svolte, si intende aderire all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale (v. sent. dott. F. Spina del 4-10-2008 in atti).

Nessun equivoco può seriamente insorgere in ordine alla qualificazione della domanda attorea in termini sia di azione di risarcimento del danno per perdita di chances e sia di pagamento per il conseguimento della retribuzione di risultato.

In ordine alla domanda di pagamento della retribuzione di risultato la carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto ne determina l'infondatezza.

La prospettazione attorea muove, però, anche dal presupposto della perdita del diritto alla retribuzione di risultato addebitabile al colpevole inadempimento della amministrazione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze pacifiche e documentate. Anzi su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dalla parte ricorrente.

Così sgombrato il campo di indagine, sembra opportuno ricordare brevemente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di risarcimento per perdita di chances.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello.

Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione, "*previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998*".

La definizione del sistema di valutazione rappresenta, evidentemente, una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc.). Soltanto attraverso la condotta accessoria -nella specie omessa- l'amministrazione regionale poteva adempiere alla obbligazione principale gravante a proprio carico di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi, per l'appunto, dei presupposti contrattuali.

La mancata definizione del sistema di valutazione così come la omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, costituiscono dunque un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Pertanto, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 citate).

In ordine alla individuazione dell'"an" e del "quantum" del danno patito, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/2005, n.26666)

All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002) per la formazione del suo convincimento.

Anzi, in tale contesto, attesa la particolare gravosità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle

- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali).

- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Pertanto dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000, può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.



Ed invero, dalla lettura dei decreti dirigenziali di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione del dipendente sostanzialmente corrispondono ai precitati parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo (v. determine in atti).

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente -ed a maggior ragione- motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Nel caso in esame, non solo gli incarichi non sono stato anticipatamente revocati ma risultano addirittura confermati per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia *ex se* ulteriore indizio di una presuntiva valutazione positiva dell'opera prestata dagli istanti e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In definitiva, per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Circa il quantum della pretesa, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte

interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/11/2002, n.16202)

In ossequio a tali criteri, appare congruo il criterio di quantificazione del danno allegato al ricorso, consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato non percepita.

Questa, a norma dell'art. 11 del CCDI, è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata per le posizioni di livello C in lire 14 milioni annui e di livello A in lire 22 milioni annui.

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 1.136,21 per gli anni 2000 e 2001.

Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia e del carattere seriale del contenzioso si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura della metà, ponendo le residue a carico della convenuta liquidate come da dispositivo.

**PQM**

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide, rigettando ogni contraria istanza: 1) condanna la convenuta al pagamento di euro 1.136,21 in favore del ricorrente oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; 2) compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo le residue a carico della convenuta soccombente liquidate in euro 650,00, oltre cpa ed iva secondo legge, con attribuzione all'avv.to Eduardo Riccio.

Così deciso in Napoli il 17-3-2010

**CANCELLIERE**  
ROSE COISE

Il Giudice  
dott. Giovanna Picciotti

**Tribunale di Napoli**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 17-3-10  
Napoli, 18-3-10

Il Cancelliere

**CANCELLIERE**  
ROSE COISE



PUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
 Compiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed  
 a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica  
 di darvi assistenza quando ne siano legalmente richieste  
 in forma di originale esistente nella Cancelleria del Tribunale  
 Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva  
 richiesta del.....

Napoli, .... 1.1. MAG. 2010

IL CANCELLIERE


Si notifica il 2° Regione Campania, in  
 persona del legale rappresentante elett. Re  
 abitato in 80132 Napoli della VIA

SANTA LUCIA N° 81  
 TRIBUNALE DI NAPOLI  
 Muzzi Rosa  
 20 MAG 2010  
 UFFICIALE CANCELLIERE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 4,14
Totale	€ 6,72
10%	€ 0,61
Totale	€ 7,13
I postale	€ .....
Totale	€ .....

**Sentenza del Tribunale di Napoli**  
**Numero 7769/2010**  
**Dipendente Sig.L'Altrelly Maurizio**  
**Avvocato Riccio Eduardo**

Diritti e onorari			650,00
spese generali	12,50%	650,00	<u>81,25</u>
			731,25
CPA	4%	731,25	<u>29,25</u>
			760,50
IVA	22%	760,50	167,31
TOTALE FATTURA			<b>927,81</b>
RITENUTA	20,00%	731,25	146,25
NETTO A PAGARE			781,56







Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 3/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendente:** sig. **Misuraca** Giuseppe, nato a Napoli il 26.10.1940, matr.n.1277.

**Avvocato:** D'Aiello Gian Paolo, Viale Italia,118 - 81057 - Teano (CE)

**Oggetto della spesa:** equo indennizzo, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 838665 del 14.11.2012 (prat. n. 2707/2005 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 4859 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 19.09.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv.Gian Paolo D'Aniello in forma esecutiva in data 02.11.2012.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente sig. Misuraca Giuseppe, ha condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore dello stesso ricorrente delle somme dovute a titolo di equo indennizzo in relazione alle patologie lamentate e meglio specificate in parte motiva, calcolato a norma di legge, in € 14.581,84, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Il Tribunale di S.Maria Capua Vetere nel compensare le spese di lite nella misura della metà ha, altresì, posto le residue a carico della convenuta Regione Campania liquidate in € 2.500,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. D'Aiello Gian Paolo.

Con nota prot. n. 139707 del 25.02.2013, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti all'ex dipendente sig. Misuraca Giuseppe a titolo di equo indennizzo e gli interessi legali.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 217027 del 26.03.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell' avv.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

D'Aiello Gian Paolo e del dipendente sig. Misuraca Giuseppe in virtù della sentenza n. 4859 del Tribunale di S.M.C. Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 471501 del 01.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza dell'avv. D'Aiello Gian Paolo e del dipendente sig. Misuraca Giuseppe in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di equo indennizzo e interessi legali e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. D'Aiello Gian Paolo.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la U.O.D. 07 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 254884 del 09.04.2014, l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 4859 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 19.09.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.11.2012.

**TOTALE DEBITO** € 24.575,94

**Ex dipendente sig. Misuraca Giuseppe, matr.n.1277.**

- importo lordo a titolo di equo indennizzo € 14.581,84
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 6.822,10

Scheda debiti fuori bilancio Misuraca + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

- Competenze legali avv. **D'Aiello** Gian Paolo € 3.172,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- sentenza n. 4859 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 19.09.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.11.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

**Napoli, 16/05/2014**

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis

Scrit. 4859/2012

CC  
707/05

COPIA

avv. Gian Paolo D'Aiello  
patrocinio in Cassazione  
81057 TEANO (CE) - viale Italia, 118  
tel. 0823-875028 - fax 1782283155  
gianpaolo.daiello@tiscali.net.it  
gianpaolo.daiello@arubapec.it



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
- 2 NOV 2012 16 <sup>5</sup>
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 111

Allegato al verbale di udienza del 19.9.2012 nel proc. n. 4122/2005 R.G.

Il Giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti alla pubblica udienza odierna ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**  
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa tra MISURACA GIUSEPPE E REGIONE CAMPANIA, rappresentati e difesi come in atti;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato alla convenuta, parte ricorrente, sulla premessa di aver lavorato alle sue dipendenze quale dirigente di servizio 9° livello, e di aver contratto le patologie di cui al ricorso a causa del servizio stesso e delle condizioni di lavoro particolarmente gravose e stressanti, ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 35.000 a titolo di equo indennizzo e di euro 300000/00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito. Parte resistente ha eccepito nel merito, l'infondatezza della domanda proposta.

E' stata esperita prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.  
La controversia è decisa come segue.

Non vi è difetto di giurisdizione del giudice adito essendo la domanda proposta in data 13.5.1997 - e non essendovi contestazioni né con riferimento alla conoscenza dello stato patologico né con riferimento alla tempestività della domanda stessa-, definita solo nel 2003 e sussistendo la perdurante esistenza del rapporto di lavoro dopo il 30.6.1998.

È, invero, necessario procedere alla verifica di quale sia il giudice del rapporto di servizio.

Così ha statuito di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite in subiecta materia:  
"..... 1. La domanda del pubblico dipendente concernente il diritto all'equo indennizzo non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo, ma trova nel rapporto di pubblico impiego il proprio titolo diretto ed immediato, sicchè la sua cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul rapporto (Cass. Sezioni Unite 31 marzo 2006 n. 7581; idem 8 agosto 1995 n. 8680).

2. In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, "quoad tempus", ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), la giurisdizione con riferimento ad atti del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della verifica dei fatti costitutivi del diritto rivendicato; se però il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con riguardo a controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio - la quale introduce un procedimento articolato in una fase preliminare istruttoria, diretta all'acquisizione degli elementi idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, ed in una seconda fase, deliberativa, in esito alla quale l'amministrazione si pronuncia sulla istanza -, deve farsi riferimento al momento terminale del procedimento, costituito dalla delibera dell'amministrazione sull'istanza (Cass. Sezioni Unite 16/11/2012).

10/11/2012

10/11/2012

16 NOV 2012

7581/2006 cit.); va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998 (Cass. Sezioni Unite 10 luglio 2006 n. 15619, 23 gennaio 2004 n. 1234, 7 marzo 2003 n. 3438). Rileva la Corte che il secondo principio risulta enunciato in relazione alla fattispecie di rapporti proseguiti dopo il discrimine temporale del 30 giugno 1998, nel nuovo assetto contrattualizzato sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario. Viceversa nella presente fattispecie, di rapporto cessato nel 1995, e di provvedimento di liquidazione postumo, si deve affermare la giurisdizione del giudice del rapporto, che permane quello amministrativo, in applicazione del principio di cui al punto 1. Si deve cassare la sentenza impugnata, e le parti devono essere rimesse davanti al TAR di Lecce (Cass. sez. un. 22 febbraio 2007 n. 4109)" (così Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 2008, n. 19342).

Il principio espresso risulta pienamente applicabile al caso che ci occupa ove il rapporto di lavoro del ricorrente è certamente terminato dopo il 30.6.1998 ed il provvedimento di diniego a fronte della domanda su menzionata risale all'anno 2003, al culmine di un procedimento "di durata" come esposto dai supremi giudici.

Con la conseguenza che essendo il provvedimento intervenuto a rapporto in corso, stante la necessità di individuare il giudice del rapporto, questo non può che essere il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Perché alcuna altra decisione sia possibile lo spiega anche, con magistrale perizia ed impareggiabile chiarezza, la Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n° 17633/2003.

Giovi riportarne i passi salienti: "..... va, poi considerato che, ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del d. lgs. 30 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), le controversie in materia di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, tale trasferimento non opera in modo indiscriminato ed immediato, essendone escluse quelle controversie che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001). Le Sezioni unite della S.C., interpretando questa disposizione, hanno rilevato (con la sentenza 20 novembre 1999, n. 808) che essa, facendo menzione di "di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia". Al lume di questo principio, appare di tutta evidenza che qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è, per tabulas, esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché, attesa l'imprescindibile relazione che la norma di previsione istituisce, attraverso il requisito dell'attinenza, fra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro", il necessario presupposto di ogni momento di collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. ..... Tale affermazione non è impedita dal fatto che l'introduzione del giudizio a quo è avvenuta con ricorso nell'anno 2001 e che la norma ora indicata pone una sanzione di incompetenza con riguardo alle controversie insorte alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non introdotte prima della data del 15 settembre 2000: invero, per effetto di consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite, è diritto vivente quello che prevede essere stata fissata la data ora indicata, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione, senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 (... "qualora siano state proposte"...), rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (... "e debbono essere proposte"...), trattandosi di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento dell'emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione (v., ex multis, Cass., sez. un., 4 luglio 2002, n. 9690; Id., 17 giugno 2002, n. 8700; Id., 4 giugno 2002, n. 8089). Il delineato regime della giurisdizione manifestamente non pone dubbi di incostituzionalità. Le Sezioni unite hanno già avuto modo di rilevare (ord. 27 febbraio 2002, n. 2953) che la discrezionalità del legislatore delegato circa l'individuazione dei tempi e delle modalità di sottrazione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblico impiego è stata esercitata in piena coerenza con la delega di cui alle leggi n. 421 del 1992 (che non impone alcun rigido ed assoluto "principio di contestualità" fra tale trasferimento e la privatizzazione dei rapporti in questione) e n. 59 del 1997, il cui art. 11, comma quarto, non si è limitato ad indicare nel 30 giugno 1998 la data entro la quale le dette controversie dovevano essere attribuite al giudice ordinario, ma ha previsto l'adozione di "misure organizzative e processuali anche di carattere generale, atte prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", fra le quali ben possono annoverarsi quelle relative alla conservazione della giurisdizione amministrativa per le controversie su questioni comunque attinenti al periodo anteriore alla predetta data.

In questo contesto, come si chiarisce il sostanziale rispetto dei principi della delega (art. 76 Cost.), così si giustifica l'affermazione dell'intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost.) della scelta compiuta dal legislatore delegato, poiché essa, in quanto destinata ad operare, in punto di giurisdizione, solo su questioni attinenti a periodi più recenti, risponde a concrete esigenze di attenuazione del rischio di eccessivo incremento del numero delle controversie destinate a riversarsi sul nuovo giudice e perciò anche al generale principio di buon andamento delle funzioni pubbliche, ivi compresa quella giurisdizionale (art. 97 Cost). Va, inoltre, rilevato che la determinazione di un preciso discrimine temporale fra quanto definitivamente conservato alla giurisdizione amministrativa, sia pure sotto comminatoria di decadenza, e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria certamente non arreca vizio allo stesso principio di uguaglianza, sub specie della formale parità di trattamento, né a quelli di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, come emerge da costante giurisprudenza della Corte costituzionale (v., ex multis, sentt. nn. 500 del 1995; 238 del 1984; 55 del 1983; i 13 del 1977), allorché venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme della tutela processuale, da un lato è da riconoscersi che la successione delle leggi, purché risponda - come nel caso di specie - a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sé il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto; e, dall'altro lato, che la garanzia di azione in giudizio per ottenere protezione dei propri diritti o interessi non richiede necessariamente l'uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore. D'altra parte ed infine, una volta escluso che le esaminate norme di previsione suscitino dubbi di illegittimità nella parte in cui disciplinano direttamente il riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo ed ordinario, diviene irrilevante, per difetto della necessaria pregiudizialità, ogni dubbio di incostituzionalità in ordine alle medesime, nella parte in cui antagonono ai limiti interni della giurisdizione, poiché le relative questioni si caratterizzano ebbbero per la presenza di tale ineludibile requisito solo a condizione della loro proposizione davanti al giudice titolare della giurisdizione.



I principi ricavabili dalla richiamata pronuncia, ad avviso di questo Giudice, non sono revocabili in dubbio.

Ma, invero, senso prevedere e ritenere un discrimine temporale per la determinazione della giurisdizione solo ove tale discrimine sia idoneo ad incidere su un rapporto giuridico ancora in vita all'atto della sua introduzione, in relazione al quale si verifica un mutamento di disciplina. Solo in questo caso ha senso prevedere anche, come ha fatto il nostro legislatore, un termine decadenziale per far valere i diritti pregressi.

Il giudice del lavoro, infatti, è – utilizzando una tradizionale partizione- giudice del rapporto e non, invece, il giudice dell'atto. Innanzi al giudice del lavoro non possono e non debbono essere fatti valere i vizi dell'atto derivanti da eccesso di potere, carenza di motivazione o violazione di legge (salvo, ovviamente, in quest'ultimo caso, il regime delle nullità di diritto privato), vizi tutti evidenziati plurime volte in ricorso.

Il giudice del lavoro deve giudicare del rapporto tenendo conto che il provvedimento emesso dal datore di lavoro pubblico vale non come atto autoritativo, caratterizzato da "intangibile" discrezionalità, ma è sottoposto al sindacato del giudice del lavoro nei medesimi termini e limiti di quello posto in essere da qualsivoglia datore di lavoro privato nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro. In quest'ottica non ha senso parlare di mera disapplicazione dell'atto illegittimo, ma di annullamento dello stesso. E non ha senso che il Giudice pronunci in ordine ad un rapporto che non solo non esiste più ma che neppure per un sol giorno è esistito nell'ottica di privatizzazione sopra detta.

Sulla scorta di tutto quanto sinora detto, essendo il ricorrente in servizio al 30.6.1998, va dichiarata la giurisdizione del Giudice adito su ogni domanda proposta.

I fatti dedotti in ricorso relativamente alle mansioni svolte dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, risultano comprovati dall'ampia istruttoria dibattimentale. Pressochè tutti i testi escussi hanno confermato che l'ufficio di Caserta cui era addetto il ricorrente si occupava di oltre un centinaio di pratiche provenienti da Napoli ed attinenti alla gestione del settore cave e torbiere. I testi hanno ricordato come tutti gli addetti, circa una decina, tra le varie qualifiche, non erano preparati alla gestione di una materia specialistica caratterizzata da complessità della normativa applicabile, necessità di attento controllo sulle autorizzazioni, spiccata litigiosità ed anche – senza nulla sottacere- grave rischio a causa degli interessi non sempre limpidi sottesi all'utilizzazione delle cave. I testi stessi hanno indicato il ricorrente come funzionario presente e dotato di spirito di grande abnegazione nel lavoro e, in concreto, come riferimento di ogni aspetto problematico attinente all'attività lavorativa; invero è a lui che gli addetti all'ufficio si rivolgevano al fine di condividere sempre ogni responsabilità.

Ritiene il Giudicante che l'ambiente lavorativo delineato e l'eneomiabile abnegazione del ricorrente che lo ha condotto sempre a non sottrarsi ad alcuna responsabilità, siano state tali da dover essere valutate ai fini dell'incidenza sull'incidenza dell'attività lavorativa sullo stato di salute del Misuraca.

All'esito della consulenza espletata risulta accertato il nesso di causalità fra la patologia cardiaca che ha afflitto il ricorrente ( cardiopatia ischemica, pregresso infarto anteriore e settale trattato con PTCA e applicazione di stent") e l'attività svolta dal ricorrente, quantomeno con riferimento ad un nesso chiaro di con causalità.

Non è riconoscibile, infatti, alcuna esclusione della causalità in considerazione dei diversi fattori di rischio ricollegabili alla vita comune ( fumo, ipercolesterolemia, familiarità), posto che come osservato dal CTU la presenza di altri fattori di rischio extralavorativo non è documentabile per intensità ed incidenza ed è stata valutata dal collegio medico apoditticamente con riferimento alla prevalenza su fattori stressanti. Invero dalla consulenza tecnica, redatta con apprezzabile metodo scientifico, si comprende chiaramente quale sia l'interrelazione tra i fattori stressanti e defaticanti insiti nel servizio espletato, documentati nei rapporti informativi e, come detto, provati a seguito dell'espletamento della prova costituenda, e la patologia: lo stress, che di per sé è una reazione fisiologica e adattativa a vari fenomeni della vita, ha avuto, infatti, un significato patogenetico in

quanto prodotta in modo troppo intenso e per lunghi periodi di tempo... esprimendo le sue capacità lesive superando le naturali reazioni fisiologiche dell'organismo di difesa e di adattamento alle difficoltose situazioni lavorative

Le patologie accertate dal ctu ( cardiopatia ischemica in buon compenso emodinamico, con pregresso infarto del miocardio antero settale, insorto il 9.2.2007 e trattato con PTCA ed applicazione di stent ) sono ascrivibili, come dallo stesso evidenziato, alla V cat. Tabella A del D.P.R. 30/12/1981, n. 834 e non sono da considerarsi preesistenti.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, accertata la dipendenza da causa di servizio della detta patologia come sopra indicata, parte convenuta va condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di equo-indennizzo, calcolate a norma di legge, oltre interessi legali dalla domanda. Essa può essere quantificata in complessivi euro 14581,84 oltre accessori, come da conteggi depositati in data 12.5.2010, non contestati dalla convenuta.

Per quanto attiene, invece alla richiesta di risarcimento del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 c.c., ritiene il Giudicante che la domanda non possa essere accolta.

La Cassazione con la sentenza n. 1307 del 5.02.2000 ha meglio precisato quale prova deve fornire il lavoratore che pretenda il risarcimento del danno biologico del datore di lavoro e quale prova deve, invece, fornire il datore di lavoro per essere esonerato dalla responsabilità, stabilendo che :

"La responsabilità del datore di lavoro - che e' tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrita' psico - fisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilita' del danno biologico - inteso come danno all'integrita' psico - fisica della persona in se' considerato (danno che puo' consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecantesi nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrita' psico - fisica sia il nesso di causalita' tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. Ed ancora nella sentenza n.9856 del 6.7.2002 nella quale si è precisato che:

"Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno".

I principi espressi dalle sentenze richiamate, ampiamente riconfermati da numerose altre pronunce, devono essere applicati al caso di specie.

Ritiene il Giudicante che, all'esito di questo giudizio per quanto sussista la prova dell'incidenza dell'attività lavorativa sullo stato di salute del ricorrente, non sussiste la prova del fatto che il datore di lavoro con il suo comportamento omissivo o commissivo sia venuto meno all'obbligo di tutelare l'integrit  psico fisica del lavoratore.

Non c'è dubbio che quello del Misuraca fosse un lavoro di responsabilità, ma è anche vero che egli era preposto a tali compiti compatibilmente con la propria qualifica; non risulta che il ricorrente abbia investito il datore di lavoro delle problematiche dell'Ufficio sollecitando in qualche modo interventi a sostegno del gruppo di lavoro. In altri termini l'attività lavorativa era oggettivamente stressante, indipendentemente da qualsivoglia possibile intervento del datore di lavoro.

AV

D'altronde non può sottacersi che le deduzioni contenute in ricorso con riferimento al danno sono estremamente scarse.

Ciò detto, dovendosi escludere ogni forma di responsabilità oggettiva, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.

In ragione della natura della pronuncia emessa, di accoglimento parziale, della complicata materia trattata si ritiene che concorrano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite nella misura della metà. Il residuo è posto a carico del convenuto ed è liquidato nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione all'Avv. G. D'Aiello.

Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta.



**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:

- a) Dichiarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente - *cardiopatìa ischemica in buon compenso emodinamico, con pregresso infarto del miocardio antero settale, insorto il 9.2.2007 e trattato con PTCA ed applicazione di stent*- sono dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili Vcat. Tabella A del D.P.R. 30/12/1981, n. 834;
- b) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di equo indennizzo in relazione alle patologie suddette, calcolato a norma di legge, in euro 14581,84 ,oltre interessi legali dalla data della domanda;
- c) Rigetta nel resto la domanda;
- d) compensa per metà le spese processuali e condanna il convenuto al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 2500,00 di cui euro 1200,00 per onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. .
- e) Pone a carico di parte convenuta, le spese di ctu liquidate con separato decreto.

Così è deciso in S. Maria C.V. il 19.9.2012

Il Giudice del lavoro  
Dott. Anna Rita Motti



NOTIFICARE A:

Regione Campania, in persona del Presidente della  
Giunta Regionale, legale rapp.te ,  
Via Santa Lucia n°81, 80132 NAPOLI

istruttoria, di cui si conserva la copia man  
dell'imiegati dalla mia decisione degli

*Esposito Antonino*

- 2 NOV 2012

CORTE DI APPELLO  
DI NAPOLI

UFFICIALE CANCELLIERE C.

415/11/11 Ce Luca



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. \_\_\_\_\_

*R. DIACI*

\_\_\_\_\_ quale attributario

S. Maria C.V. \_ *28* /09/2012.-

IL DIRETTORE AMM./VO  
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S. Maria C.V. \_ *28* /09/2012.-

IL DIRETTORE AMM./VO  
Dr.ssa Fiorella RUSSO

**Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere**

**Numero 4859/2012**

**Dipendente Sig. Misuraca Giuseppe**

**Avvocato D'Aiello Gian Paolo**

Diritti e onorari			2.500,00
			2.500,00
CPA	4%	2.500,00	<u>100,00</u>
			2.600,00
IVA	22%	2.600,00	572,00
TOTALE FATTURA			<b>3.172,00</b>
RITENUTA	20,00%	2.500,00	500,00
NETTO A PAGARE			2.672,00



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

#### ATTESTA

quanto segue:

#### Generalità dei creditori:

**Dipendente:** sig. Basile Aniello, nato a Giugliano in Campania (NA) il 16.10.1952, matr.n.12802.

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

#### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.35362 del 16.01.2013 (prat.n.5315/2011 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.20215 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 08.07.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 02.01.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Basile Aniello, della somma di € 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di € 1.200,00, per onorari, diritti e spese, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l' Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131739 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria

.Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati in data



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

10.07.2013 a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig/. Basile Aniello in virtù della sentenza n. 20215 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.707330 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Basile Aniello in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del dipendente sig. Basile Aniello e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

#### DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84481 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.140076 del 26/02/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

#### Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.20215 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 08.07.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013.


#### TOTALE DEBITO

€ 5.058,06

Dipendente sig. Basile Aniello, matr.n.12802.

Scheda debiti fuori bilancio Basile + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€ 2.272,41
• Rivalutazione monetaria	€ 505,91
• Interessi legali maturati al 25/07/2014	€ 566,86
• Competenze per spese legali avv. <b>Monaco</b> Pasquale Lucio	€ 1.712,88

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.35362 del 16.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.20215 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 08.07.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

**Napoli, 16/05/2014**

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURA

Settore Contenzioso  
Civile e Penale

07-04-05

RACCOMANDATA A MANO

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e  
Procedimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

16 GEN. 2013

Prot. n. 35362

CC-5315/2011

N. Pratica: Basile Aniello c/ Regione Campania.-  
Oggetto: Trasmissione Sentenza n. 20215/2012  
Tribunale Napoli Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, e per le determinazioni di competenza si trasmette copia della sentenza n. 20215/2012 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro notificata in formula esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Addivinola/rc

Ambrosio  
Botto  
17/1/13

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e Prov.

20215

COPIA

Parti: 5  
Rappresentante: VOLPELLI KLUWEC  
Rappresentante: ~~XXXX~~  
Causa n. 8365/2011 R.G.L. Napoli

01/06/2012  
154  
2 GEN 2013  
UFFICIO  
R. GIUDICE DEL LAVORO

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
00185 ROMA (Cesario)  
REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e Prov.  
Causa n. 8365/2011 R.G.L. Napoli  
Rappresentante: *Monaco*  
Rappresentante GRATIS  
(art. 101, 112/13 N. 300)  
Napoli, 16 EUG. 2012  
Il Cancelliere

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.07.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n° 8365/2011 R.G.L. e vertente

TRA

BASILE ANIELLO, rapp.tato e difeso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco con cui elett.te domicilio in Napoli, alla piazza Carlo III n.42

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Erminia Addivinola, elett. domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n.81,

RESISTENTE

Oggetto : *risarcimento del danno da perdita di chances*  
Conclusioni: *come in atti*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.02.2011 il ricorrente in epigrafe, dipendente/i della Regione Campania, con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa per l'anno 2000 e per gli anni successivi, agiva per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione, negli anni 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della retribuzione di risultato che quantificava negli importi specificati nell'atto introduttivo nei singoli atti introduttivi.

A fondamento della domanda esponeva che il CCNL 31/3/99, che aveva classificato il personale in quattro categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, a norma dell'art. 11 del contratto decentrato integrativo 1998/2001, si caratterizza per l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e

16 GEN 2013  
/ 4 GEN. 2013

*[Handwritten signature]*

risultato ed è suddivisa in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Deduceva che con la determina dirigenziale specificata in ricorso era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, incarico riconfermato per l'anno 2001.

In virtù di detti provvedimenti aveva percepito la retribuzione di posizione dal 01.1.2000.

Esponneva che ai sensi del citato art. 11 per le posizioni organizzative del livello professionale riconosciuto al ricorrente era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di giunta Regionale n.8493 del 22.11.1998.*

Si doleva della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, per colpevole inerzia dell'amministrazione, deducendo che l'assenza di detto schema di valutazione impediva di procedere all'apprezzamento dei risultati raggiunti nonché alla verifica della loro corrispondenza con gli obiettivi prefissati con la conseguenza della mancata percezione della retribuzione di risultato, condizionata, appunto, ai fini della sua erogazione, dall'esito della valutazione.

Si costituiva la Regione Campania che, con varie argomentazioni, contestava la avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento rivendicato, in difetto del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò predisposto, alcun rilievo poteva attribuirsi, ai fini in oggetto, alla riconferma nell'incarico atteso che la stessa poteva conseguire anche al mancato raggiungimento di un risultato positivo.

La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Il ricorrente si duole della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, necessario per l'apprezzamento dei risultati raggiunti e condizione per la erogazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

E' circostanza pacifica -oltre che documentata- che al ricorrente, - inquadrato nella categoria D - è stato conferito incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per l'anno 2000 e che detto incarico è stato poi riconfermato per l'anno 2001.

Al riguardo, si osserva che l'art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni - Autonomie Locali" che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che " i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3....".

L'art. 10, comma 3, prevede che " l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale".

Completa il quadro normativo di riferimento, l'art. 6 del medesimo CCNL dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: " In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2".

Il sistema appena delineato è stato poi attuato dal CCDI del personale della Giunta Regionale che, all'art. 11, ha istituito tre tipi di posizione organizzativa e stabilito una " retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G. R. del 22.11.1998".

Non vi è dubbio che la costituzione del nucleo di valutazione costituiva, alla stregua della normativa di riferimento, un obbligo del datore di lavoro in quanto propedeutico all'attribuzione del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.

Appare evidente, pertanto, che, pur in difetto di una espressa previsione, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, la perdurante condotta omissiva della Regione Campania ha integrato un inadempimento contrattuale, fonte di risarcimento del danno.

€2,66  
DUE/66  
00037737  
00005411  
09/07/2012 12:18:36  
CC90E8556A278C5E  
01093837127927  
G 1 09 383712 792  
8 LUG. 2012

A fronte di ciò, riduttiva e non altrettanto ragionevole appare, invece, la prospettazione suggerita dall'amministrazione di una riconferma dettata esclusivamente da esigenze organizzative.

La domanda va dunque accolta.

Ai fini del quantum appare corretto assumere come punto di partenza l'utile teorico che il lavoratore avrebbe conseguito in caso di regolare funzionamento del procedimento valutativo e applicare poi un coefficiente di riduzione sulla base delle possibilità di ottenere una valutazione positiva.

Ai fini del quantum appare congruo il criterio consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato non percepita; questa a norma dell'art. 11 CCDI, è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata in lire 22.000.000 per le posizioni di livello A, in lire 18.000.000 per quelle di livello B ed in lire 14.000.000 per le posizioni di livello C.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente al pagamento della somma specificata in parte dispositiva.

Detto importo, riconosciuto a titolo di obbligazione risarcitoria, va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento di € 2.272,41 in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di € 1.200,00, per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 5.07.2012



Tribunale di Napoli  
Sezione Lavoro e Previdenza  
Il Giudice  
dr. Pierfrancesco Peluso  
Il cancelliere attende che la presente sentenza è stata letta pubblicamente all'udienza del 5.7.2012  
Il cancelliere  
5.7.2012

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Pubblica Amministrazione di concorrervi quando ne sia richiesto, a pena di decadenza.

Copia conforme all'originale. In fede di cui si rilascia in forma definitiva a richiesta del.....

Napoli, 20 LUG. 2012

IL CAPOCLERICO

20 LUG. 2012

STUD

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. **Pasquale Lucio Monaco**, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UFFICIO LEGALE  
CANTIERE DI S. MARIA  
V. VICE  
10000  
Cascone Maria Fortuna  
NA - 2 GEN 2013



L'UFFICIALE GIUDIZIA  
DI NAPOLI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO C.S.  
Alberto De Luca

**Sentenza del Tribunale di Napoli**  
**Numero 20215/2012**  
**Dipendente Basile Aniello**  
**Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1.200,00
spese generali	12,50%	1.200,00	<u>150,00</u>
			1.350,00
CPA	4%	1.350,00	<u>54,00</u>
			1.404,00
IVA	22%	1.404,00	308,88
TOTALE FATTURA			<b>1.712,88</b>
RITENUTA	20%	1.350,00	270,00
NETTO A PAGARE			1.442,88





Giunta Regionale della Campania

Allegato 5

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N°5/2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendente:** sig. **Valentino** Clemente, nato a Maddaloni (CE) il 05.01.1950, matr.n.11166.

**Avvocato:** **Di Donato** Luciano, via Roma n.43 - 81024 - Maddaloni (CE).

**Oggetto della spesa:** equo indennizzo, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 44809 del 21.01.2013 (prat. n. 4074/2004 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 7024 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 10.12.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Di Donato Luciano in forma esecutiva in data 20.12.2012.

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente sig.Valentino Clemente, ha condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore dello stesso ricorrente delle somme dovute a titolo di equo indennizzo in relazione alle patologie lamentate e ascrivibili alla Tabella "A", 7° categoria, DPR n.834/1981 così come specificato in parte motiva, calcolato nella misura di legge in € 2.282,99, oltre interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi dalla data della domanda.

Il Tribunale di S.Maria Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania a rifondere al ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario avv. Di Donato Luciano.

Con nota prot. n. 200144 del 19.03.2013, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti all'ex dipendente sig. Valentino Clemente a titolo di equo indennizzo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5  
(Punto 3 del dispositivo)

- avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
  - che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
  - che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
  - Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
  - Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
  - Che la suddetta Struttura, con nota prot .n. 254034 del 09.04.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
  - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n... 7024 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 10.12.2012 e notificata in forma esecutiva in data 20.12.2012.

**TOTALE DEBITO**

€ 5.824,29

**Ex dipendente sig. Valentino Clemente, matr.n.11166.**

- importo spettante a titolo di Equo Indennizzo € 2.282,99
- interessi legali maturati dal 03.07.1995 al 27.06.2013 € 1.452,14
- Rivalutazione monetaria come Maggior danno (co.6 art.16 L.412/91) € 59,08
  
- Competenze legali avv. Di Donato Luciano € 2.030,08

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5  
(Punto 3 del dispositivo)

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.44809 del 21.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza 7024 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 10.12.2012 e notificata in forma esecutiva in data 20.12.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

**Napoli, 16/05/2014**

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

1995/96 K

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

07-04-05

OK

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
**NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0044809 21/01/2013

Ritornante : Contenzioso Civile e Penale

Assignatario : Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ad...

Classifica : 4.1.1.



domande 3.7.95

ctg 7 TAB. A

E 760P, 9P

E 760P, 9P

N. Pratica: CC-4074/2004

Oggetto: Ricorso promosso da Valentino Clemente  
c/Regione Campania.-

Trasmissione sentenze n. 7024/2012

**Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro**

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza del Settore, si trasmettono n. 2 copie esecutive della sentenza n. 7024/2012 relative al ricorrente e al procuratore antistatario.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura ulteriori elementi per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

Esse Leg. 26 D' Ausp. proprio  
Lotta  
2011/12  
Be.

LA REPA 43  
MADDAONI 81024  
TEL 0823 932683

Sent. 7024/2012

02  
7024/1  
L. 8.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
20 DIC. 2012
ASPIRANTE



COPIA

5133

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dr. Vincenzo Pascale, all'udienza del 10 dicembre 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di previdenza iscritta al n. R.G. 7851/04, avente ad oggetto: accertamento del diritto all'equo indennizzo e conseguente azione di condanna

TRA

Valentino Clemente, nato a Maddaloni 5.1.1950, elettivamente domiciliato in Maddaloni, alla Via Roma 43, presso lo studio dell'Avv.to Luciano Di Donato dal quale è rappresentato e difeso - procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rocco De Girolamo, procura generale alle liti n. 35093 del 24.9.2002 per Notar Stefano Cimmino e Decreto Dirigenziale di incarico, elettivamente domiciliata in Caserta al centro Direzionale c/o STAP - Regione Campania, Via Arena località San Benedetto

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 18.6.2004, il ricorrente esponeva:

di essere dipendente della resistente e di aver prestato la propria attività lavorativa in ambienti insalubri e costretto a continui stress biomeccanici per essere le sue mansioni incentrate sulla ricerca e sul trasporto manuale di pesanti faldoni, soprattutto nel periodo dal 1987 al 1993 quando era stato l'unico dipendente a disposizione del Commissario Liquidatore dell'ex CIAPI di Caserta; che il 3.7.1995 aveva proposto domanda di riconoscimento come dipendente da causa di servizio delle infermità diagnosticate come "due piccole protrusioni discali in corrispondenza dei tratti intersomatici C3-C4 e C4-C5 ed una terza ernia più voluminosa a livello dello spazio intervertebrale C5-C6, a sede mediana e paramediana destra, a decorso sia discendente che ascendente, che determinava compressione dell'immagine midollare e della radice C6 destra";

che per tali patologie era stato anche sottoposto ad intervento chirurgico;

che il Collegio Medico Regionale, con verbale del 5.4.2000, aveva ritenuto la domanda tempestiva, ma le patologie riscontrate non dipendenti da fatti di servizio.

Tutto ciò esposto, assumeva la dipendenza da causa di servizio tra "L'ernia cervicale discale C5-C6".

Domandava, pertanto, all'adito giudice:

di accertare che la dipendenza da causa di servizio della patologia "Ernia cervicale discale C5-C6" e condannare la regione Campania ad erogargli l'equo indennizzo, oltre interessi e rivalutazione e con tutte le conseguenze di legge.



Vinte le spese con attribuzione.

La Regione Campania eccepiva la tardività della domanda siccome proposta oltre 6 mesi dal momento in cui il ricorrente aveva avuto piena conoscenza della patologia e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso per l'insussistenza del nesso causale tra la stessa ed i fatti di servizio.

Disposta ed espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto in uno alla motivazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere affermata la tempestività della domanda amministrativa.



Infatti la domanda doveva essere proposta entro sei mesi da quando il lavoratore abbia avuto piena conoscenza della malattia e della sua gravità (Cons. Stato 17.10.1984; Cons. Stato 9.5.2000, n. 7678; Cons. Stato 23.3.2000, n. 1569; Cass. Sez. Lav. 2003, n. 8667). Nel caso in esame tale la piena conoscenza può ritenersi realizzata quando il ricorrente fu assoggettato ad intervento chirurgico per la rimozione di una voluminosa ernia discale nello spazio C5-C6, ossia il 16.2.1992, come emerge dalla relazione del Prof. De Divitis del 6.3.1995 (invocata dalla stessa parte ricorrente). In precedenza non è provata la necessaria consapevolezza della malattia e della sua gravità. Dal momento, poi, che la domanda reca il timbro di pervenuto del 3.7.1995, è evidente la sua tempestività. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

I fatti di servizio allegati dal ricorrente sono tutti documentalmente provati sicchè occorre solo stabilire se effettivamente sussiste la patologia di cui innanzi e se sussiste il nesso causale tra tali fatti e la patologia.

Ciò posto, il CTU, con adeguata relazione che si ha qui per integralmente riportata e trascritta, ha chiarito che Valentino Clemente è affetto da "Spondiloartrosi cervicale con ernia discale C5-C6" dipendente causa di servizio, ascrivibile alla Tabella A, 7° categoria del DPR 834/81.

Non sono emerse ragioni per disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU.

La domanda è, dunque, fondata ed al ricorrente va riconosciuto l'equo indennizzo, la cui liquidazione si rimette a separata sede non essendo stati forniti tutti i parametri di legge necessari allo scopo. Sui ratei di prestazione sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Gli accessori sui ratei della prestazione spettanti in ragione della presente pronuncia vanno determinati in applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, secondo cui, fino al 31-12-1991, spettano la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo, mentre per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli

interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, oltre quelle di CTU, liquidate a carico della Regione Campania con separato provvedimento.


P.Q.M.

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Valentino Clemente nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 18.6.2004, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede; accoglie la domanda e dichiara che Valentino Clemente alla data della domanda, 3.7.1995, era affetto dalla patologie "Spondiloartrosi cervicale con ernia discale C5-C6"; dichiara che detta patologia è ascrivibile alla Tabella "A", 7° categoria, DPR n. 834/1981, e condanna la regione resistente a pagare al ricorrente il corrispondente equo indennizzo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione; condanna la Regione Campania a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1600,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Santa Maria C.V. il 10 dicembre 2012

IL GIUDICE UNICO  
Dr. Vincenzo Pascale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio PUCALIESE



Pubbl. Cost.

11 DIC. 2012



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE FAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. L. DI DONATO quale attributario

S.Maria C.V. \_\_\_13/12/2012.-

Il Funzionario Giudiziario  
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. \_\_\_13/12/2012.-

Il Funzionario Giudiziario  
Antonio Pugliese

Si noti che d:

Regione Campania, in persona del legale rapp. Te. P.T., elett. Te. Dom. Te.  
con il procuratore costituito avv. Rocco De Girolamo in corso  
al Centro Direzionale c/o SIAT - Regione Campania, via Arce  
località San Benedetto.

Le parti dell'impiego adetto alla  
ricezione degli atti per tale quali-  
ficazione  
Sig. Domenico Crespo


20/12/17


Tribunale di S. Maria C.V.  
Sezione Civile  
Furto di denaro  
Dr. Antonio FERRARA

Sentenza di S.M.C.Vetere -Sez. Lav.-  
Numero 7024/2012

Dipendente VALENTINO CLEMENTE  
Avvocato DI DONATO LUCIANO

Diritti e onorari			1.600,00
			<u>1.600,00</u>
CPA	4%	1.600,00	<u>64,00</u>
			1.664,00
IVA	22%	1.664,00	366,08
TOTALE FATTURA			<b>2.030,08</b>
RITENUTA	20%	1.600,00	320,00
NETTO A PAGARE			1.710,08





Giunta Regionale della Campania

Allegato 6  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 6/2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. Carrucola Luigi, nato a Napoli il 21.06.1953, matr.n.11676.

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 62908 del 28.01.2013 (prat.n.2778/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 22.05.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 23.11.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Carrucola Luigi, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art.429 c.p.c, dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite nella misura di un terzo ha, altresì, posto i residui due terzi a carico della Regione Campania, liquidando tali due terzi in complessivi € 639,00 di cui € 240,00 per onorario, € 328,00 per diritti ed € 71,00 per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131742 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 629577 e 629647 del 12.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento,



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6  
(Punto 3 del dispositivo)

copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Carrucola Luigi in virtù della sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 707374 e 707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza del dipendente sig. Carrucola Luigi e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del dipendente Carrucola Luigi e le spese processuali con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84476 del 05.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 226050 del 31/03/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 22.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 23.11.2012.

**TOTALE DEBITO**

€ 3.623,18

Dipendente sig. Carrucola Luigi, matr.n.11676.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24

Scheda debiti fuori bilancio Carrucola + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6  
(Punto 3 del dispositivo)

• Rivalutazione monetaria	€ 414,56
• Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014	€ 538,62
• Competenze per spese legali avv <b>Monaco</b> Pasquale Lucio	€ 810,76

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 62908 del 28.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 22.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 23.11.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

**Napoli, 15/05/2014**

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



## Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0062908 28/01/2013  
 Tribunale Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org. no. 4  
 Classifica: 4.1.1.



N. Pratica: CC 2778/10

Oggetto: Trasmissione sentenza n.15036/12 resa dal Tribunale di  
 Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Carrucola Luigi

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERA-  
LI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSO-  
NALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E ME-  
TODO

VIA S. LUCIA N.81  
80132 NAPOLI

*Handwritten notes:*  
 28/02  
 settore  
 28/1

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

*Handwritten notes:*  
 d'Area Civile  
 Direzione  
 28/02/13  
 28/1



E' pertanto evidente la inconferenza delle difese svolte dalla amministrazione convenuta in ordine alla carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze del tutto pacifiche tra le parti. Anzi su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dalla parte ricorrente.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente l'art. 11 del citato CCNL ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello.

artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24/03/2006).

La corretta applicazione di tali principi alla ipotesi di domanda per risarcimento danni derivanti dalla perdita di "chance", si traduce, per il creditore della pretesa nell'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24-3-2006 cit.; Cass. Sez. 3, n.1752 del 28/01/2005; Cass. Sez. 3, n. 17176 del 06/08/2007).

Non è, quindi, sufficiente la titolarità di una mera aspettativa ma si richiede la prova della sussistenza di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento, secondo la disciplina applicabile ed in base ad un criterio di normalità, circa il conseguimento dell'esito favorevole dei presupposti condizionanti la maturazione del diritto ad una determinata pretesa.

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene, posto l'inadempimento rappresentato dalla omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati, proprio perchè mancanti, ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né la Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo la carenza del sistema di valutazione che essa stessa ha determinato con il suo inadempimento.

Da ciò consegue che dalla attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (v. determine dirigenziali in atti), non soltanto nel periodo oggetto della domanda (2000-2001), ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla concreta possibilità per ciascun ricorrente di superare positivamente la valutazione, nel caso in cui fosse stato sottoposto al sistema di verifica.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,

incarichi di posizione organizzativa può far presumere che ove la Regione avesse adempiuto al suo obbligo di predisporre il sistema di valutazione, il ricorrente avrebbe avuto delle probabilità di conseguire una valutazione positiva. La Corte di Appello, peraltro, ha ritenuto che tali probabilità siano da quantificare nella misura del 50% ed ha ritenuto congruo un criterio di quantificazione del danno da perdita di chance consistente nella misura del 50% della retribuzione di risultato non percepita. La Corte, infatti, ha negato che la misura del danno possa essere pari all'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, in quanto tale tipo di retribuzione è comunque subordinata alla valutazione dell'amministrazione dall'esito incerto.

La retribuzione di risultato, poi, va quantificata, come dedotto in ricorso nella misura del 20% della retribuzione di posizione, a norma dell'art. 11 del CCDI.

In ossequio a tali criteri, appare congruo ex artt. 1226 e 2056 c.c., corrispondere al ricorrente il 50% della somma indicata in ricorso, che corrisponde all'intera retribuzione di risultato non percepita (calcolata per gli anni 2000 e 2001 ex art. 11 del CCDI).

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in favore di Carrucola Luigi nella misura di € 1859,24, oltre accessori di legge.

Su tali somme vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, del carattere seriale del contenzioso e della parziale soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura di un terzo, ponendo il residui due terzi a carico della convenuta liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del legale rapp.te, al risarcimento del danno in favore del ricorrente con pagamento della somma di € 1859,24 oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico della convenuta soccombente, liquidati tali due terzi in complessivi € 639,00, di cui € 240,00 per onorario, € 328,00 per diritti ed € 71,00 per spese forfetarie, oltre I.V.A. e cpa con attribuzione all'avv.to Pasquale Lucio Monaco.

Così deciso in Napoli, il 22.5.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL GIUDICE  
MARTINA BRIZZI

Tribunale di Napoli

2012

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. **Pasquale Lucio Monaco**, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Il G. U. ha notificato l'antescritto atto ad esam  
cont'ntario mediaro consegna di copia man  
Sall'impiegat devoto alla ripreazione degli  
*Teresa Luch Von Hohenfrieser*

23 NOV 2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO G.  
*Alberto De Luca*

**Sentenza  
Numero  
Dipendente  
Avvocato**

Diritti e onorari			568,00
spese generali (STABILITE IN SENTENZA)			<u>71,00</u>
			639,00
CPA	4%	639,00	<u>25,56</u>
			664,56
IVA	22%	664,56	146,20
TOTALE FATTURA			<b>810,76</b>
RITENUTA	20%	639,00	127,80
NETTO A PAGARE			682,96



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°7/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig.ra **Gaito** Francesca Maria, nata a Pozzuoli (NA) il 03.04.1952, matr.n.12416.

**Avvocato:** **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.63374 del 28.01.2013 (prat.n.7755/2011 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.19075 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.06.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 02.01.2013.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria, della somma di € 2.780,76 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131730 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7

(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 629560 e 629661 del 12.09.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria in virtù della sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn.707374 e 707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84484 del 05.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n.140668 del 26.02.2014 (rettificata con nota prot.n. 224655 del 31.03.2014), ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.19075 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013.

**TOTALE DEBITO**

Scheda debiti fuori bilancio Gaito + Avv.

€ 6.322,82

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

Dipendente sig.ra **Gaito** Francesca Maria, matr.n.12416.

- |   |            |
|---|------------|
| • Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) | € 2.780,76 |
| • Rivalutazione monetaria   | € 609,31   |
| • Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014     | € 791,65   |
| • Competenze per spese legali avv. <b>Monaco</b> Pasquale Lucio           | € 2.141,10 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 63374 del 28.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.19075 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



## Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prat. 2013. 0063374 28/01/2013

Atto Contenzioso Civile e Penale

Avvocatura Area 04 - 7 Settore - Formazione Del Personale Organico

Classif. Es. 4.1.1

N. Pratica: CC 7755/11Oggetto: Trasmissione sentenza n.19075/13 resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Gaito Francesca Maria

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio NiceforoD'Ambrosio  
Corona  
de Falco  
30/1/13  
FB

0.2  
755 | M AL LASCIO 19075

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e Prov.

Presidenza  
Pretore *Monaco*  
Procuratore Generale

Il Giudice dott.ssa Alessandra Lucarino all'udienza del  
giorno 27 giugno 2012 ha  
pronunciato la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. 01 SETTORE  
**COPIA**  
02 GEN 2013  
28 DIC 2012  
UFFICIO ASSISTAMEN. GIUSTIZIA  
PROZ. N. 18091/2011  
Napoli - Via S. Lucia, 81

**SENTENZA**

ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18091/2011, del Ruolo  
Generale Affari Contenziosi, vertente

6898

**T R A**

**GAITO FRANCESCA MARIA**, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio  
dell'Avv.to Pasquale Lucio Monaco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,  
elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa  
dall'Avv.to Alba Di Lascio in virtù di procura in atti

**RESISTENTE**

**Conclusioni:** Come in atti.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. AVVOCATURA  
**/ 4 GEN. 2013**  
SETTORE CONT. REGIONO  
CIVILE PENALE

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con la domanda proposta parte ricorrente, premesso di essere dipendente della Regione Campania inquadrata nella Categoria D), ha dedotto che il CCNL di settore del 31.3.1999 Comparto Regioni - Autonomie Locali ha modificato il sistema di classificazione del personale regionale articolandolo in quattro categorie; che tale contratto collettivo ha anche previsto, per il personale di categoria D), l'istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, come specificato nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il periodo 1.1.1998-31.12.2001, sono caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato; che l'area delle posizioni organizzative è suddivisa in tre livelli e precisamente livello A), B) ovvero di funzioni professionali o specialistiche e livello C) ovvero di staff, che la ricorrente ha ricevuto l'incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Funzioni Professionali o Specialistiche (livello B) per l'anno

2000, giusta determina dirigenziale n. 36/2000; che, successivamente, era stata confermata in tale incarico per l'anno 2001, giusta determina dirigenziale n. 27/2001, e riconfermata per gli anni successivi sino al 2010, senza soluzione di continuità; che, in virtù di tali incarichi di posizione organizzativa, alla ricorrente era stata corrisposta la retribuzione di posizione annuale analiticamente indicata in ricorso; che, in applicazione dell'art. 11 del CCDDI, alla ricorrente doveva essere riconosciuta anche l'indennità di risultato; che l'indennità di risultato, a decorrere dal 1.1.2000, costituisce elemento essenziale della retribuzione nel nuovo sistema di classificazione del personale delle Regioni; che la effettiva erogazione dell'indennità di risultato non è automatica, ma è subordinata alla valutazione del dipendente, sulla base di un sistema valutativo messo a punto dal cd Nucleo di Valutazione; che la valutazione della ricorrente, in relazione ai periodi di svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa, non è stata effettuata per colpevole inerzia del cd. Nucleo di Valutazione della Regione Campania; che l'assenza di parametri di valutazione, da emanarsi a cura dell'apposito Nucleo, hanno impedito di procedere alla valutazione dei risultati raggiunti dalla ricorrente, ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati; che la ricorrente non ha percepito l'indennità di risultato per gli anni 2000 e 2001, in quanto non vi è stata – per colpa dell'Amministrazione convenuta – alcuna valutazione dei risultati raggiunti nell'espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa attribuita alla ricorrente.

Tanto premesso, ha chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno per perdita di chance e di condannare la Regione convenuta al pagamento della somma di € 3.707.68, per gli anni 2000 e 2001; o, in subordine, al pagamento della stessa somma ridotta del 20%, a seguito di una riduzione equitativa effettuata dal giudice, come indicata in ricorso ovvero della diversa somma ritenuta equa; con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti allegati, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi.

Il ricorso è fondato.

Il diritto invocato dalla ricorrente si fonda sulla previsione dell'art. 10 CCNL Regioni e Autonomie locali del 31.3.1999, intitolato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato", dove si legge: "1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e l'indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale compreso il

compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

"2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £ 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A norma dei precedenti art. 8 e 9, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 viene riconosciuta ai dipendenti cui siano attribuiti incarichi per le posizioni organizzative previa sottoposizione degli stessi ad una valutazione annuale, effettuata sulla base di criteri e procedure predeterminati dall'ente (si veda il testo prodotto in giudizio).

In attuazione della contrattazione collettiva nazionale, il contratto collettivo decentrato integrativo ha previsto, all'art. 11, che la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizioni organizzative è stabilita, per l'anno 2000 e seguenti, nella misura del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98".

Dal complesso di norme ora riportate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art. 10 comma 3 stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati.

Ciò significa che l'Amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione, ed in caso contrario incorre in un inadempimento contrattuale, essendo preciso obbligo dell'Amministrazione medesima effettuare la valutazione dei risultati con cadenza annuale. Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata, per assenza dei criteri di valutazione, perché tale comportamento sostanzia un inadempimento contrattuale, non giustificato e quindi non scusabile.

Pertanto la ricorrente, dipendente della Regione Campania inquadrata nella categoria D e nel livello 3 (il cui attributo è come sopra specificato), ha avuto l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa (livello 3), con le determinazioni dirigenziali prodotte in giudizio

e sopra specificate; tali incarichi sono stati riconfermati fino al 2010, con i provvedimenti prodotti in giudizio.

Orbene, va evidenziato che alla ricorrente è stato riconfermato l'incarico, di livello B, e da tali provvedimenti di riconferma si può desumere che non vi sia stato un giudizio negativo espresso nei confronti dell'attività svolta dalla stessa.

L'incarico di livello B) è stato attribuito alla ricorrente per la prima volta nel 2000, ed è stato riconfermato per i successivi anni, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio. Se è vero che non è stato messo a punto il sistema di valutazione e che non vi è stata quindi alcuna valutazione del lavoro del ricorrente e dei risultati raggiunti, è altrettanto indiscutibile che l'Amministrazione resistente, tenuta a rispettare i canoni di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, non può aver riconfermato un incarico ad un soggetto assolutamente incapace o che non aveva i requisiti per svolgere la funzione assegnatagli.

La conferma di tale assunto si rinviene nel disposto dell'art. 12 CCDI 27.3.2000, attuativo dell'art. 9 CCNL 31.3.1999, dove nell'elencare i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative viene dato rilievo proprio alla *"...esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare ..."*, alle *"...abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana ..."*, agli *"...anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita)"*.

Ne consegue che dalla riconferma dell'incarico di posizione organizzativa si deve desumere una valutazione non negativa dell'attività della ricorrente, e si deve ancora desumere la concreta possibilità che la ricorrente sarebbe stata valutata positivamente nel caso in cui, per gli anni 2000-2001, fosse stato messo a punto il sistema di valutazione dei dipendenti con posizioni organizzative.

Ritiene pertanto il Giudicante che effettivamente la ricorrente abbia perso, per colpa dell'Amministrazione convenuta, la chance di essere valutata positivamente per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti; la mancanza del sistema di valutazione, non adottato per colpevole inerzia della Regione convenuta, ha impedito alla ricorrente di essere valutata positivamente e di conseguire l'indennità di risultato.

In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance secondo cui *"in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 cod. civ.), una volta accertata la mancata esecuzione della prestazione dovuta e la sua astratta idoneità alla produzione del danno, spetta al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento, mentre il creditore deve provare il danno ed il nesso di*

*causalità fra questo e l'inadempimento*" (Cass. 15 luglio 1999 n. 7553, 23 febbraio 2000 n. 2044).

Più specificamente, in caso di violazione da parte dell'ente pubblico – datore di lavoro, dell'obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati per la promozione a quadro, incombe sul singolo impiegato non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (perde de chance), l'onere di provare il nesso di causalità tra il detto inadempimento del datore di lavoro ed il danno, ossia la concreta sussistenza della possibilità di ottenere la superiore qualifica (Cass. Sez. Lav. 22.3-6.6.2006 n. 13241).


E' necessario aggiungere che l'Amministrazione convenuta non ha dedotto né comprovato la sussistenza di ragioni ostative all'elaborazione del sistema di valutazione previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, e non ha quindi allegato e comprovato l'esistenza di alcun fattore di non imputabilità dell'inadempimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, sussiste il danno cd. da perdita di chance invocato da parte ricorrente, che, però, può essere riconosciuto solo per gli anni 2000 e 2001 in quanto le posizioni organizzative sono state istituite soltanto con il contratto decentrato integrativo firmato il 27.3.2000, per cui non è ipotizzabile un loro conferimento in epoca anteriore al 2000, ed in quanto a decorrere dal 2002 la valutazione dei risultati è stata effettuata con la metodica valutativa di cui agli artt. 43 – 47 del Documento di concertazione di cui al CCDI anno 2001.

In ordine alla quantificazione di tale danno ritiene il Giudicante congruo il criterio già applicato in precedenti analoghi giudizi e consistente nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita; questa, a norma dell'art. 11 CCDI cit., è pari al 20% della retribuzione di posizione.

La Regione convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 2.780,76 in favore della ricorrente, con riferimento agli anni 2000-2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, L. 724/1994.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

- condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.780,76, oltre interessi legali su detto importo via via rivalutata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Napoli, 27 giugno 2012

IL GIUDICE  
D.ssa Alessandra Lucarino



Tribunale di Napoli


Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere che in presente istanza è stato  
promosso dal 27 giugno 2012 al 28 giugno 2012  
Napoli, 28 GIU. 2012

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Fulvio ERRA



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siamo legalmente richiesti.  
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Provvidenza, si rilascia in forma esecutiva a richiesta del.....  
Napoli, .....10 LUG. 2012.....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

V° per autentica  
Napoli, li .....10 LUG. 2012  
IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*




ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.



UNER...  
L. U...  
d...  
Cascone Maria Fortunata  
- 2 GEN 2013  
DI APPEN...  
L'UFFICIALE...  
UFFICIALE...  
4154...  


**Sentenza del Tribunale di Napoli**

**Numero 19075/2012**

**Dipendente Sig.ra Gaito Francesca Maria**

**Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1.500,00
spese generali	12,50%	1.500,00	<u>187,50</u>
			1.687,50
CPA	4%	1.687,50	<u>67,50</u>
			1.755,00
IVA	22%	1.755,00	386,10
TOTALE FATTURA			<b>2.141,10</b>
RITENUTA	20,00%	1.687,50	337,50
NETTO A PAGARE			1.803,60



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3. del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°8/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore**

**Dipendente:** sig. Barra Alfredo nato a Salerno il 25/05/1956 matr. n. 16729

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio – Piazza Carlo III n. 42 – Napoli

**Oggetto della spesa:** Risarcimento danni oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n 629510 del 12/09/2013, l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) la sentenza n.32533/12 del Tribunale di Napoli.- Sez. Lavoro - ( assegnata in data 16/09/2013 all'ex Settore 04 dell'AGC 07) depositata il 20/12/2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 16/07/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Barra Alfredo, della somma di € 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha altresì condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n.739362 del 25.10.2013 ha richiesto al Settore Trattamento Economico l'importo degli accessori da applicare alla predetta sentenza.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 879008 del 20.12.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Barra Alfredo in virtù della sentenza n. 32533 del Tribunale di Napoli.

Ai luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22





Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3. del dispositivo)

della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e le spese di giudizio con attribuzione all' avv. Varriale Pasolo.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, con nota prot.n. 836455 del 05.12.2013, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione regionale n. 92 del 01/04/2014), a sollecitare la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;c
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 140094 del 26.02.2014, successivamente rettificata con nota prot. n. 224643 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.32533/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 20/12/2012 e notificata in forma esecutiva in data 16/07/2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 5.293,99

Dipendente sig. Barra Alfredo, nato a Salerno (NA) il 25/05/1956 matr.n.16729

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 2.272,41
- Rivalutazione monetaria € 486,41
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 631,97.
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio € 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 629510 del 12.09.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3. del dispositivo)

- sentenza n. 32533/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 20.12.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.07.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 23/04/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippo



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI.GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81  
80132 NAPOLI

ok

CC 901/11

N. Pratica: ~~Trasmissione sentenza n.32533/12 resa dal Tribunale di~~  
Napoli sezione Lavoro nei confronti di Barra Alfredo

Oggetto: \_\_\_\_\_

Sett 04  
13/9  
1

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Nicotro

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

D'Ambrosio  
14/9/11  
Avv. Di Lascio

32533

cc 90/111 AN. JLA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1ª Sezione Lavoro e Previdenza

Facciate n. *1100*  
Richiedente *Mele RD*  
Xerografie GRATIS  
Carri 10/11/13  
Nasci *11/01/13*

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE dott. Carla Musella quale giudice del lavoro all'udienza del 20.12.2012 pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

SENTENZA

11830  
AVV. 16 LUG 2013

Nella causa iscritta al n. 31942/010 RG

TRA

BARRA ALFREDO rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA CARLO III N. 42 presso lo studio dell'avv. Vittoria PANZARELLA

17 LUG 2013  
SETTORE CONTENZIOSO  
CIVILE E PENALE

RICORRENTE

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBA DI LASCIO, elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia, 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.7.2010 BARRA ALFREDO, dipendente della REGIONE titolare di posizione organizzativa di unità complessa livello A per l'anno 2000 e di livello A per l'anno 2001, con conferma negli anni successivi sino ad oggi, agisce per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; danno quantificato in € 4544,82 oltre accessori.

Il ricorrente pone a fondamento della domanda il CCNL del 31.3.1999, che ha classificato il personale in quattro categorie, previsto per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo ALL'ART. 11 stabilisce la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e suddivide le posizioni organizzative in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

In relazione all'incarico conferito, il ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione di € 7230,40 a far data dal 2000 e di € 11362,05 a far data dal 2001. Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per le posizioni organizzative è prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato

annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non è mai stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benché incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione ha impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e della loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corresponsione della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Di qui il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chances* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo l'istante afferma che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo deriva dalla mancanza di revoca anticipata e dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio.

La REGIONE CAMPANIA costituitasi chiede il rigetto della domanda, affermando che l'istante ha una mera aspettativa.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come affermato dalla giurisprudenza allegata dal ricorrente ( vedi tra le tante Corte d'appello di Napoli sentenza 2644/2010 ), la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale. (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta colpevole dell'altra parte, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illegittima della REGIONE consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati dai parti dei dirigenti ed al concreto pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevede che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed retribuzione, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo 10 prevede un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma collettiva ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una **retribuzione di risultato annua**, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

La definizione del sistema di valutazione costituisce oggetto di un'obbligazione di *facere* da parte del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. Ciò discende dalla considerazione che solo attraverso tale condotta la amministrazione poteva adempiere la obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi dei rispettivi presupposti, prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza allegata. Occorre ora determinare il danno risarcibile in relazione al dato di fatto che, pur non avendo effettuato la valutazione, la REGIONE ha confermato l'incarico negli anni successivi al BARRA. Tale profilo è determinante nel ritenere provata la concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la REGIONE (esperienza acquisita).

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000/ 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Trattandosi di valutazione probabilistica appare tuttavia congruo quantificare il danno in termini percentuali dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione di risultato piuttosto che nell'intero importo della retribuzione di risultato.

Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esibiti dallo stesso ricorrente appare equo determinare tale misura sulla base del 50% pari ad € 2272,41

La Regione va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 2272,41

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22' co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

**PQM**


Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la REGIONE CAMPANIA al pagamento in favore di BARRA ALFREDO della somma di € 2272,41 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.


Condanna la REGIONE alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00, con attribuzione all'avv. PASQUALE LUCIO MONACO.

Napoli 20.12.2012

**IL GIUDICE**  
**DR. CARLA MUSELLA**



Tribunale di Napoli  
Cancelleria  
Il sottoscritto in presente sentenza è stata  
pronunciata in data del 20 DIC. 2012  
Napoli, 20 DIC. 2012  
Il Cancelliere





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGAZIONE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano in possesso di qualunque spetti di mettere in esecuzione il presente Decreto del Ministero di darvi assistenza e concorrervi quando siate in grado di farlo.

Copia conforme all'originale contenente la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 10.216/01 del 25 FEB. 2013, su richiesta del.....

Napoli, 25 FEB. 2013

IL CANCELLIERE

V° per autentica  
Napoli, il 25 FEB. 2013

IL CANCELLIERE

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

Esposito Antonino  
16 LUG 2013

UFFICIO DEL GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO




**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez.Lav.-  
Numero 32533/2012**

**Dipendente Barra Alfredo**

**Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1.500,00
			<hr/>
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	<hr/> 60,00
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			<b>1.903,20</b>
RITENUTA	20%	1.500,00	300,00
NETTO A PAGARE			1.603,20





Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9/2014

DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Sig.ra Chiavelli Maria Adele nata a San Giorgio del Sannio, matr.n. 17672

**Avvocato:** Coppola Roberto, C.so V.Emanuele n. 8 Avellino.

**Oggetto della spesa:** Differenze retributive dal 29/10/1998 al 31/10/2009 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione a saldo.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 181271 del 12/03/2013 (prat.n.4628-4655/2010- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07, la sentenza n. 248/13 del Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro- (assegnata in data 14/03/13 all'ex Settore 04 della predetta A.G.C.), depositata il 05/02/2013 e notificata in forma esecutiva il 13/02/2013

Il Tribunale di Avellino in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato che la ricorrente, dip. Sig.ra Chiavelli Maria Adele, ha maturato dall'1/04/1999 il diritto all'inquadramento nel livello B3; dall'1/02/2000 il diritto all'inquadramento nel livello B4; dall'1/01/2002 il diritto all'inquadramento nel livello B5; dall'1/01/2005 il diritto all'inquadramento nel livello B6 del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31/03/1999, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €. 8.211,16, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione a saldo.

Il Tribunale di Avellino ha altresì condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al difensore antistatario, ponendo definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n. 687735 del 07.10.2013 ha richiesto al Settore Trattamento Economico l'importo degli accessori da applicare alla predetta sentenza precisando che il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa ex art. 186ter c.p.c., aveva provvisoriamente assegnato alla predetta dipendente la somma di € 5.446,86, in quanto non contestata da parte convenuta. La suddetta somma è stata oggetto di procedura esecutiva, conclusasi con relativa ordinanza di assegnazione delle somme, trasmessa dall'AGC Avvocatura con nota prot. 507126 del 12.07.2013.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9

(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 629974 del 12.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell'avv. Coppola Roberto e della dipendente sig.ra Chiavelli Maria Adele in virtù della sentenza n. 248/13 del Tribunale di Avellino. Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 686326 del 07.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv Coppola Roberto e della dipendente sig.ra Chiavelli Maria Adele in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Avellino.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione e le spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario avv. Coppola Roberto.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, con nota prot.n. 836455 del 05.12.2013, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione regionale n. 92 del 01/04/2014), a sollecitare la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 140058 del 26.02.2014 (rettificata con nota prot. n. 332972 del 15/05/2014) ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti, dal periodo successivo, fino al saldo il credito:

- Sentenza n. 248/13 del Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro - depositata il 05.02.2013 e notificata in forma esecutiva il 13/02/2013

TOTALE DEBITO

5,71

€ 15.523,07

Dipendente sig.ra Chiavelli Maria Adele matr.n.17672

- Importo differenze retributive dal 29/10/1998 al 31/10/2009 € 8.211,16
- interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.623,03
- Rivalutazione come maggior danno ex art. 22 c. 36 L.724/94 € 254,95
- sub totale € 10.089,14
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.896,33
- Competenze per spese legali avv. Coppola Roberto € 2.537,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
- 

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 181271 del 12.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.248/13 del Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro - depositata il 05.02.2013 e notificata in forma esecutiva il 13/02/2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 15/05/2014


Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

UFFICIO REGIONALE  
P.zza S. Maria Capua Vetere, 10  
80133 NAPOLI



ok

07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
**NAPOLI**

07 - 05

Settore Trattamento Economico  
Via S. Lucia, 81  
**NAPOLI**

N. Pratica: CC- 4628-4655/2010  
Chiavelli Maria Adele, Matarazzo Adelina  
Oggetto: Trasmissione sentenze nn. 248-247/2013  
Tribunale Avellino Sez. Lavoro

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, salvo Vostra diversa valutazione, non si ravvisano motivi per proporre appello.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- avv. Fabrizio Nieforo -

Avv. Carbone IC  
Tel. 081 796-3537  
Fax 081 796-3766

dot. D'Amico  
dot. ne Botta  
dot. Di Lorenzo  
dot. Carone  
dot. de Felice

14/3/13



sent. 24/8/2013

**TRIBUNALE DI AVELLINO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Avellino in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Monica d'Agostino ,  
all'odierna udienza pronuncia la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 544\2010 R.G. Lavoro,

TRA

**CHIAVELLI MARIA ADELE** , rapp.ta e difesa dall'avv. ROBERTO COPPOLA

**RICORRENTE**

E

**REGIONE CAMPANIA** in persona del legale rapp.n.te p.t. rapp.to e difeso dagli avv.ti  
**ANNA CARBONE e MARIA FILOMENA LUONGO**

**RESISTENTE**

CONCLUSIONI: come in atti

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 22.2.2010, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto riconoscersi in proprio favore il diritto alla ricostruzione della carriera professionale con inquadramento dall'1.4.99 al livello B3; dall'1.2.2000 al livello B 4; dall'1.1.2002 al livello B 5; dall'1.1.2005 al livello B6; dall'1.1.2006 al livello B7 e conseguentemente, condannarsi la resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto in virtù del maggiore livello retributivo per il complessivo importo di euro 9,135, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di scadenza dei singoli ratei , vinte le spese di lite con attribuzione.

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha prodotto una sentenza passata in giudicato resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 8-10-5 2008 n. 3740\2008 con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel profilo professionale di addetto a macchine complesse V qualifica professionale categoria B. posizione economica B3 ai sensi

del CCNL 31.3.99 con decorrenza dal 29.10.98 con ogni conseguenza giuridica condannando la Regione Campania al pagamento delle differenze retributive oltre accessori; ha dedotto e documentato la mancata esecuzione del titolo esecutivo de quo da parte della Regione Campania e che dall'1.4.99 secondo il CCNL di settore ed i progressivi scatti di anzianità, essa ricorrente ha maturato il diritto al livello B3; dall'1.2.2000 il diritto al livello B 4; dall'1.1.2002 il diritto al livello B 5; dall'1.1.2005 il diritto al livello B6; dall'1.1.2006, il diritto al livello B7.

Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto della domanda per l'erronea quantificazione della somma richiesta.

La domanda è solo parzialmente fondata.

Invero, le differenze retributive spettanti alla ricorrente sono solo quelle derivanti dal diverso superiore inquadramento in relazione all'automatico riconoscimento contrattuale. Non spettano invece, alla ricorrente le differenze retributive rivendicate a decorrere dall'1.1.2006, con riferimento il diritto al livello B7 da cui possono discendere benefici giuridici conseguibili solo a seguito di una procedura selettiva.

Ne consegue che, come ha correttamente quantificato il CTU dott.ssa MONTEDORO con la relazione in atti, le cui conclusioni prive di vizi logici, devono integralmente condividersi, l'importo spettante alla ricorrente al netto di quanto già ricevuto, per i titoli di cui in ricorso è pari ad euro 8.211,16 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.

Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.

Spese secondo soccombenza.

Le spese di CTU liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente ha maturato dall'1.4.99 il diritto all'inquadramento nel livello B 3; dall'1.2.2000 il diritto all'inquadramento nel livello B 4; dall'1.1.2002 il diritto all'inquadramento nel livello B 5; dall'1.1.2005 diritto all'inquadramento nel livello B 6 del richiamato CCNL.
- b) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in motivazione, dell'importo di euro 8.211,16, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.

- c) Condanna la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al difensore antistatario.
- d) Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente.

*Così deciso in Avellino, il 5.2.2013*

*Il Giudice Unico del Lavoro*  
*dott. ssa Monica d'Agostino*

Il Giudice Unico del Lavoro  
dott. ssa Monica d'Agostino

*Monica d'Agostino*

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
5-2-2013  
OCCM

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
COSTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti  
in qualunque città di provincia o circoscrizione a presentare tutto il pubblico  
ministero di Mari apostolico o a tutti gli uffici della forza pubblica  
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

La presente copia conforme all'originale si rilascia in forma esecutiva

a richiesta dell'Avv COPPOLA R.

Avellino 13 FEB. 2013


Il Direttore Amministrativo  
Il CANCELLIERE  
dott. Eugenio Bruno

FT.

E autentica

Avellino 13 FEB. 2013

Il Direttore Amministrativo  
Il Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Bruno



RELATA DI NOTIFICA = L'anno 2013, il giorno

Istante l'Avv. Roberto Coppola, nella qualità. Io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'U.U.N. presso il Tribunale di Avellino, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per tutti gli effetti di legge alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia, ed ivi mediante spedizione di plico A.R.

ATTO ESENTE  
TRIBUNALE

1531

Con. N° \_\_\_\_\_

Specifico

Trasfero \_\_\_\_\_

Spese portali € \_\_\_\_\_

Totale € \_\_\_\_\_

Da rimborsare a fine mese  
con stanca \_\_\_\_\_

Copia ho notificato alla Regione Campania, in persona del Presidente  
L'UFF. GIUD.  
p.t., elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Anna Carbone e Maria

Filomena Luongo, in Avellino alla Collina Liguorini presso CORECO, e con

lui e per lui a questi ivi mediante consegna di copia a mani di

*lli supprete  
ivi notabile Dr. Avv. Giuseppe*

01-03-2013



**Sentenza del Tribunale di Avellino Sez. Lav.  
Numero 248/2013**

**Dipendente Chiavelli Maria Adele  
Avvocato Coppola Roberto**

Diritti e onorari			2.000,00
			<u>2.000,00</u>
CPA	4%	2.000,00	<u>80,00</u>
			2.080,00
IVA	22%	2.080,00	457,60
TOTALE FATTURA			<b>2.537,60</b>
RITENUTA	20%	2.000,00	400,00
NETTO A PAGARE			2.137,60



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10  
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

**Avvocato:** Riccio Eduardo, Via Roma n.428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.216959 del 26.03.2013 (prat.n.1799/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.5949 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 05.11.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo con formula esecutiva in data 18.03.2013.

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - nel rigettare l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n.28904/2008 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla dipendente sig.ra Martire Anna nata ad Avellino il 02.08.1953 - matr.n.910, è stato riconosciuto il risarcimento del danno per perdita di chances pari al 50% della retribuzione di risultato (a sua volta determinata nel 20% della retribuzione di posizione) per gli anni 2001 e 2002 ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata.

La Corte ha, altresì, condannato lo stesso Ente regionale al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in € 1.400,00, oltre Iva e Cpa con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. nn. 67688 del 30.01.2014 ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copia dell'atto di precetto notificato a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo.

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Pasolo.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10  
(punto 3 del dispositivo)

- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- che, questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.5949 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 05.11.2012 e notificata con formula esecutiva in data 18.03.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 1.776,32

- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo.

€ 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.216959 del 26.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.5949 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 05.11.2012 e notificata con formula esecutiva in data 18.03.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

in 18/09 SG

AREA 04 - SETTORE 01



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

**RACCOMANDATA A MANO**

AGC

07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0216959 25/03/2013 09,27

Relegato dal Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed

Classif. c. 1



CC-1799/2009

N. Pratica: \_\_\_\_\_  
Oggetto: Regione Campania c/ Martire Anna  
Trasmissione Sentenza n. 5949/2012  
C.A. Napoli - Sez. Lavoro

In relazione alle pratiche indicate in oggetto, per le determinazioni di  
competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 5949/2012  
relativa alla ricorrente.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura ulteriori ele-  
menti per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Letizia/rc

*D. Ambrosio*  
*10/04*  
*2013*

4531  
AVV. 18 MAR 2013

SENT. N. 5949/012  
R.G. N.  
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza  
composta dai sig.ri Magistrati:

- 1.dott. Maria Rosaria Rispoli Presidente
- 2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
- 3.dott. Antonietta Savino Consigliere

CC  
1799/09  
L. T. P. e  
22/3/13

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 ottobre 2012 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7856/2009 r. g. sez. lav., vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,  
rapp.ta e difesa dall'avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura regionale, con cui  
elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n.81

appellante

E

MARTIRE ANNA, rapp.ta e difesa dall'avv. Eduardo Riccio, presso cui elett.te  
domicilia in Pomigliano D'Arco(NA), via Carso n.68

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15/6/2007 Martire Anna, dipendente della Regione Campania, adì il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver ottenuto per gli anni dal 1/4/1999 al 9/6/2001 il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di unità complessa e che tale incarico le era stato riconfermato per la fine dell'anno 2001 e per l'anno 2002; che, in virtù di tali provvedimenti di conferimento di incarico, alla ricorrente era stato attribuito, oltre

919

al trattamento economico tabellare previsto dal CCNL del 31/3/1999 , anche la retribuzione di posizione, ma non anche la retribuzione di risultato, che le sarebbe spettata ai sensi dell'art.11 CCDI ; che la mancata corresponsione di tale emolumento, facente parte del trattamento retributivo essenziale, era dipesa dalla mancata predisposizione, da parte del Nucleo di valutazione, organo dell'amministrazione costituito già nel 1998, dello schema di valutazione sulla cui base avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei risultati raggiunti dalla ricorrente ; che l'inadempimento dell'Amministrazione aveva provocato alla ricorrente un danno consistente nella perdita di chances di ottenere, qualora fosse stata valutata, la retribuzione di risultato, atteso che la probabilità favorevole di un esito positivo della valutazione era dimostrata dalla riconferma degli incarichi di posizione organizzativa e dalla totale assenza di rilievi ai risultati ottenuti, il che dimostrava una corretta esecuzione degli incarichi stessi.

Sulla base di tali premesse la ricorrente chiedeva accertarsi il suo diritto alla percezione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2002 nella misura del 20% della retribuzione di posizione; in subordine chiedeva accertarsi l'inadempimento contrattuale della Regione per non aver istituito il nucleo di valutazione e per l'effetto condannare la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chances nella misura del 50% della retribuzione di risultato contrattualmente prevista e pari alle somme indicate in ricorso, oltre accessori di legge e con vittoria di spese di giudizio.

La Regione Campania si costituì in giudizio e contestò, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza depositata in data 23/10/2008, il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda e condannò la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chances pari al 50% della retribuzione di risultato ( a sua volta determinata nel 20% della retribuzione di posizione) per gli anni 2001 e 2002, pari alla somma di euro 2.272.42 . compensando parzialmente le spese di giudizio tra le parti.

che la conferma dei provvedimenti di incarico fosse parificabile ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti, ma ha accolto la domanda risarcitoria per perdita di chances, ritenendo che il comportamento illegittimo dell'Amministrazione, consistente nella mancata predisposizione del sistema di valutazione dei risultati raggiunti, avesse arrecato un danno consistente nella perdita della probabilità di conseguire l'emolumento oggetto di giudizio.

Dunque tutte le argomentazioni esposte dalla Regione Campania alle pagg. 2,3,4, 5 e 6 dell'atto di appello si fondano su un presupposto inesistente.

Diverso discorso va fatto, invece, in ordine alle doglianze espresse relativamente all'accoglimento della domanda risarcitoria per perdita di chances.

A tal proposito la Corte, pur condividendo la necessità di inquadrare la fattispecie all'interno dell'ampio ambito dell'inadempimento contrattuale cui si riferisce l'art. 1218 c.c., ritiene che sia necessario, preliminarmente, indicare il carattere ed i contenuti dell'obbligazione di cui si denuncia l'inadempimento.

Solo quando la fattispecie sarà adeguatamente esaminata in tal senso, invero, apparirà sufficientemente chiaro il contenuto dell'onere di allegazione e prova gravante sulle parti dell'obbligazione medesima.

L'art.8 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/3/1999 prevede l'istituzione, da parte degli enti, di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.

L'art.9 , c.2 del CCNL citato dispone che *" Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto rispetto alle funzioni ed attività da svolgere della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare , dei requisiti culturali posseduti , delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D"*.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengano conto:

dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)

della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)

delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)

degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Dunque per il conferimento degli incarichi, e quindi anche per la conferma degli stessi, vengono valutati dall'ente una serie di elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente, quali requisiti culturali, attitudini, capacità professionali.

L'art.9, c.4 dispone, poi, che *"I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma tre"*.

Tale ultima norma prevede poi che *"L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale"*.

Dunque la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative.

La disciplina relativa alla retribuzione di risultato ha poi trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale.

stipulato in data 27.3.2000, che parimenti ha subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione dell'Amministrazione.

In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, in relazione alle quali per la prima è prevista una retribuzione di £ 22 milioni, per la seconda una retribuzione di £ 18 milioni e per la terza una retribuzione di £ 14 milioni " *più una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8463 del 22.11.19982*".

Anche la contrattazione collettiva decentrata ha dunque ribadito il principio che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati dell'attività posta in essere dai titolari di posizioni organizzative, ma non ha individuato i parametri sulla cui base debba essere effettuata tale valutazione.

Tali parametri possono, tuttavia, ricavarsi in via indicativa dall'art.43 del precedente CCNL dello stesso comparto.

La norma contrattuale prevede infatti, al comma 1°, che la retribuzione di risultato costituisca " *un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti* " , ed al comma 4° indica in maniera esemplificativa i criteri di valutazione dell'attività dei dirigenti, sulla cui base va disposta la corresponsione dell'emolumento, e cioè :

- 1) *capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni*
- 2) *grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;*
- 3) *capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro*

- 4) *capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione, senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;*
- 5) *capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;*
- 6) *capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connessa alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;*
- 7) *qualità dell'apporto personale specifico;*
- 8) *contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.*

Posto ciò, deve ritenersi che la retribuzione di risultato realizzi quel trattamento accessorio della retribuzione che tradizionalmente ha assunto la funzione di compenso della produttività individuale.

Come si è sottolineato in dottrina, peraltro, le novità di cui si discute, apportate al sistema contrattuale del pubblico impiego in uno alla privatizzazione dello stesso, sono dirette discendenti di quel cd. salario di produttività che dopo essere stato sperimentato nella contrattazione di comparto e decentrata, era stato regolato dal d.p.r. n. 13 del 1986 proprio per realizzare significativi recuperi di funzionalità e produttività. Si era già, sin da tali prime esperienze nel settore pubblico, evidenziata in dottrina la difficoltà di individuare obiettivi verificabili ed efficaci ed attendibili criteri di valutazione.

In ambiente puramente negoziale, oggi, è evidente che l'azione risarcitoria ex art. 1218 c.c., in dipendenza dell'omessa fissazione degli obiettivi e della valutazione dell'attività da parte della p.a. datrice di lavoro è ipotizzabile pienamente essendo tali attività dedotte pacificamente in obbligazione.

E' altrettanto evidente, tuttavia, che l'inadempimento può essere ravvisato e, quindi, provato solo a fronte dell'allegato e provato adempimento della contro prestazione gravante sull'altra parte del rapporto obbligatorio.

In altri termini, il dirigente che intenda agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo di erogazione della retribuzione di risultato, ovvero del risarcimento del danno derivante da condotte della datrice lavoro pregiudizievoli di tale diritto, ha innanzi tutto l'onere di allegare e di provare di aver adempiuto la prestazione sinallagmaticamente correlata a quella della datrice di lavoro.

A fronte di ciò, la datrice di lavoro dovrà giustificare il proprio inadempimento relativo alla mancata adozione di atti necessari al perfezionamento della fattispecie contrattuale alla luce dell'obbligo generale di buona fede e correttezza ( art. 1176 c.c.) ed, in mancanza, risarcire il danno derivante dall'inadempimento.

Nella fattispecie in esame rileva la Corte che nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente aveva allegato di aver svolto in maniera esatta e puntuale il proprio incarico e di aver raggiunto gli obiettivi prefissati ed aveva indicato i provvedimenti di riconferma degli incarichi quale espressione di una valutazione positiva dei risultati raggiunti; il primo giudice ha fondato su tali provvedimenti l'accoglimento della domanda di condanna della Regione al risarcimento del danno per perdita di chances per gli anni 2001 e 2002. 8

La Corte condivide pienamente tale assunto rilevando che effettivamente i provvedimenti di riconferma degli incarichi per gli anni 2001 e 2002 contengono una valutazione di conformità dell'attività prestata dalla Martire ai requisiti richiesti ed una implicita attestazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In tal senso depone chiaramente il tenore del provvedimento di conferma dell'incarico di posizione organizzativa di unità complessa di livello A del 19/7/2001 laddove si afferma che *"la dipendente ha espletato positivamente l'incarico"* ed il provvedimento del 28/12/2001 laddove si attesta che la Martire ha svolto *"con attività le funzioni attribuite rispettando tempi ed ottimizzando le procedure"*

Non vi è dubbio, pertanto, che le valutazioni espresse nei suindicati provvedimenti si riferiscano all'attività svolta dalla appellata in occasione del precedente incarico ed ai risultati ottenuti, il che consente di presumere con rilevante probabilità che in ipotesi di istituzione del nucleo di valutazione, la Martire avrebbe percepito la retribuzione di risultato per gli anni 2001 e 2002.

La sentenza impugnata trova pertanto integrale conferma.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.

### PQM

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.400,00 oltre iva e c.p.a con attribuzione all'avv.



Eduardo Riccio antistatario.

Così deciso in Napoli il giorno 16 ottobre 2012

Il Consigliere est. rel.



Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Sezioni Compositive di Legittimazione e di Istruzione

SENT. N. 543/12

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunichiamo a tutti gli interessati ed a chi ha chiesto copia, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 1998, che la presente sentenza è conforme al suo originale ed è in copia a richiesta di  
Forza e autorità della sentenza sono pienamente richieste.

La presente sentenza è conforme al suo originale ed è in copia a richiesta di  
Avv. E. Riccio ~~\_\_\_\_\_~~ Tributario

Napoli, 12 MAR. 2013

Il Cancelliere

La presente copia è conforme all'originale e viene consegnata in copia a richiesta di

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Agente Dott. Alfredo)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv.to Eduardo Riccio, Io U.G. presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritto atto a:

- Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. dom.to in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

11 MAR 2013



**Sentenza della Corte di Appello di Napoli**

**Numero 5949/2012**

**Dipendente Martire Anna**

**Avvocato Riccio Eduardo**

Diritti e onorari			1.400,00
			1.400,00
CPA	4%	1.400,00	<u>56,00</u>
			1.456,00
IVA	22%	1.156,00	320,32
TOTALE FATTURA			<b>1.776,32</b>
RITENUTA	20,00%	1.400,00	280,00
NETTO A PAGARE			1.496,32



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

#### ATTESTA

quanto segue:

#### Generalità dei creditori:

Dip. sig.ra Ragozzino Margherita Bruna, nata a Bellona (CE) il 06.10.1950, matr.n.8986.

**Oggetto della spesa:** indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

#### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.21786 del 26.03.2013 (prat.n.3266/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.7838 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata il 28.12.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Varriale Paolo in forma esecutiva in data 12.02.2013.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 37 CCNL 2000 ed art.41 CCNL 2004 per un importo complessivo pari ad € 8.932,88 in favore della stessa ricorrente, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare nella misura della metà le spese di lite ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento della restante metà, liquidate in tale misura ridotta, in € 880,00, compresi diritti e onorari, oltre Cpa, Iva e spese generali come per legge, senza attribuzione.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.311885 del 03.05.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 490218 del 08.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza della dipendente sig.ra Ragozzino Margherita Bruna e dell'avv. Varriale Paolo.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.588144 del 20.08.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Ragozzino Margherita Bruna e dell'avv. Varriale Paolo Riccio Eduardo Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi, interessi legali in favore della dipendente sig.ra Ragozzino Margherita Bruna e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224702 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.7838 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata il 28.12.2011 e notificata in forma esecutiva in data 12.02.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 14.492,87

Dip. sig.ra Ragozzino Margherita Bruna, matr.n.8986.

- Indennità di rischio

€ 1.774,52



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

• Indennità di disagio	€ 7.158,36
• interessi legali maturati al 25.07.2014	€ 1.410,22
<b>sub totale</b>	<b>€ 10.343,10</b>
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 2.893,66
• Spese legali Sig.ra Ragozzino M.Bruna	€ 1.256,11

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:


- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.21786 del 26.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.7838 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata il 28.12.2011 e notificata in forma esecutiva in data 12.02.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis





## Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
 Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
 dimento in Materia Legale  
 Via Santa Lucia, 81  
 NAPOLI


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0217861 26/03/2013 10,38

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Rassegnatorio: Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ud...

Classifica: 7.1.18. Procedimento: 4 del 2013



CC-3266/2012

N. Pratica:

Oggetto: Regione Campania c/Ragozzino Margherita Bruna -

Trasmissione sentenza n. 7838/2011

Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 7838/2011 relativa alla ricorrente; si evidenzia altresì che pende appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - RG. 5439/2012 - Giudice Cinque - Ud. 12/1/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

b' Ambraccio  
 Letizia  
 27/3/13

Cont. 4.793P/20



08 FEB. 2013

ce  
5220/08  
LH/2  
15/2/13


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

COPIA

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Cislighi, all'udienza del 21 dicembre 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4298/2008 del  
oggetto: spettanze retributive



TRA

RAGOZZINO MARGHERITA BRUNA, rappresentata e difesa dall' avv. to Paolo Varriale, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domicilia

ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia

resistente

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 21 aprile 2008, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania, assunta ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccata presso il Comune di Santa Maria La Fossa, esponeva che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un

salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Ha lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. L'istante ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo ha convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Parte ricorrente lamenta che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nei ruoli dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non corrisponde una specifica retribuzione, ma un ventaglio

in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs. 165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co. I d.lgs. 165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe *contra legem* negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alla ricorrente deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico – oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato del Sindaco del Comune di Santa Maria la Fossa datato 24 gennaio 2007- che l'istante lo utilizzi nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno).

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma indicata in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Cislaghi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della stessa la somma di euro 8932,88 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in €880,00, compresi diritti e onorari, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.

In Santa Maria Capua Vetere, il 21.12.2011

Il Giudice (F. Cislaghi)



Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, quale difensore di Ragazzino Margherita Bruna, si notifici  
copia del presente atto a:  
**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente  
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Scuto Amato  
12 FEB 2013

DELLA ALBERTO



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. F. VARRIALE quale procuratore

S.Maria C.V. 38 /12/2011.-

Il Funzionario Giudiziario  
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 38 /12/2011.-

Il Funzionario Giudiziario  
f.to Antonio Pugliese

**Sentenza del Trib. di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav.-  
Numero 7838/2011  
Dipendente sig.ra Ragozzino Margherita Bruna**

Diritti e onorari			880,00
spese generali	12,50%	880,00	<u>110,00</u>
			990,00
CPA	4%	990,00	<u>39,60</u>
			1.029,60
IVA	22%	1.029,60	226,51
TOTALE FATTURA			<b>1.256,11</b>
NETTO A PAGARE			1.256,11

*Quarrelli*





Giunta Regionale della Campania

Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 12/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. **Varallo** Giovanni, nato a Calabritto (AV) il 17.08.1953, matr.n.10503.

**Avvocato:** **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.251004 del 09.04.2013 (prat.n.5060/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 21.01.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Varallo Giovanni, della somma di € 1.447,88 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art.429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite nella misura di un terzo ha, altresì, posto i residui due terzi a carico della convenuta Regione Campania liquidati tali due terzi in complessivi € 603,00, di cui € 223,33 per onorario, € 312,67 per diritti ed € 67,00 per spese forfetarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.335131 del 13.05.2013 ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a



titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 629568 e 629637 del 12.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Varallo Giovanni in virtù della sentenza n. 16546 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 707330 e 707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza del dipendente sig. Varallo Giovanni e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224622 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06/06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 21.01.2013.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)

<b>TOTALE DEBITO</b>	<b>€ 2.909</b>
<b>Dipendente sig. Varallo Giovanni, matr.n.10503.</b>	
• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€ 1.447,88
• Rivalutazione monetaria maturata	€ 328,24
• Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014	€ 367,79
• Competenze per spese legali avv. <b>Monaco Pasquale Lucio</b>	€ 765,09

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

#### Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 251004 del 09.04.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 21.01.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.
- 

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



**Giunta Regionale della Campania**  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0251004 09/04/2013 09,11

Distretto Contenzioso Civile e Penale

Rassegnatorio: A.G.C. Gestione e Formazione del Personale, Org. n. 1

Classifica: A.1.1



CC 5060/10

*N. Pratica:* Trasmissione sentenza n.16346/12 resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Varallo Giovanni  
*Oggetto:* \_\_\_\_\_

OK

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81  
 80132 NAPOLI

Settore 04

12/4

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

D'Ambrascio  
 Corona  
 Di Falco  
 15/4/13  
 S

COPIA cc  
506610  
Di Napoli  
23/1/13

16546

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Monaco  
27 SET 2012  
Napoli

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro dott. Martina Brizzi, all'odierna udienza ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione ed allegandola al presente verbale, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10120/2010 R.G. Lavoro vertente

tra

VARALLO Giovanni, elett.te dom.to in Napoli, P.za Carlo III presso lo studio dell' avv. Lucio Pasquale Monaco dal quale è rapp.to e dif.so giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

e

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te, elett.te dom.to in Napoli Via S. Lucia n. 81 rapp.ta e dif.sa dall'avv. Alida Di Napoli, giusta procura generale alle liti;

21 GEN 2013

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G. DI SETTORE DI  
842  
21 GEN 2013 resistente  
UFFICIO S.M. AMMINISTRATIVO  
RICLIZIONE AFF. GI. LAZZARI  
Napoli Via S. Lucia 81

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 8.9.2010 il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento del danno per perdita di chance ovvero per inadempimento contrattuale, nella misura indicata in ricorso, oltre accessori. Esponeva a sostegno delle proprie richieste che era dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria D, e : a) che il CCNL del comparto Regione del 31.3.1999 aveva istituito, per il personale della categoria D, l'area delle posizioni organizzative, caratterizzate, in base all'art. 11 del CCDI 1998-2001, per la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e graduate su tre livelli (A, B e C); b) che, con determina dirigenziale era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello C incarico confermato per l'anno 2001 e per gli anni successivi; c) che, in relazione all'incarico conferito, avevano percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000; d) che, ai sensi dell'art. 11 del CCDI, in caso di conferimento di incarico, era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, la

20

B

retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione positiva dei risultati secondo i criteri da stabilirsi dall'apposito Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998; e) che, a causa della colpevole inerzia della amministrazione, il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non era stato definito e ciò aveva impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, né l'amministrazione vi aveva provveduto, ora per allora, una volta venuta finalmente in possesso dello schema di valutazione; f) che la riconferma nell'incarico di posizione unitamente alla assenza di rilievi in ordine ai risultati conseguiti erano indici sufficienti della presuntiva valutazione positiva del proprio impegno lavorativo e, quindi, prova del danno della perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Tanto premesso adiva il giudice del Tribunale di Napoli per sentir accertare il proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, quantificato sulla base dell'importo spettante ex art. 11 del CCDI, ovvero, in via gradata, pari alla misura minima prevista dall'art. 10 del CCNL; il tutto oltre accessori.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che la mancata definizione del sistema di valutazione e la omessa attribuzione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa, previsti dalla normativa contrattuale, aveva impedito la corresponsione della retribuzione di risultato; contestava che le riconferme nell'incarico potessero considerarsi equivalenti alla valutazione positiva, atteso che la conferma sarebbe potuta avvenire anche in caso di mancato raggiungimento di un risultato positivo.

La causa è stata istruita documentalmente e assegnata a questo Giudice, la quale ha assunto servizio presso il Tribunale di Napoli, il 31.1.2011.

All'odierna udienza, superflua attività istruttoria, la causa veniva decisa dando lettura della contestuale sentenza.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione, con la quale, per la persuasività e completezza delle argomentazioni svolte, si intende aderire all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale ( cfr. in particolare sentenza della dott. Maria Gallo).

La domanda attorea va qualificata come azione di risarcimento del danno per perdita di chances e non già di pagamento per il conseguimento della retribuzione di risultato.

La prospettazione di parte ricorrente, infatti, muove dal palese presupposto della perdita del diritto alla retribuzione di risultato addebitabile al colpevole inadempimento della amministrazione.

E' pertanto evidente la inconferenza delle difese svolte dalla amministrazione convenuta in ordine alla carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze del tutto pacifiche tra le parti. Anzi su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dalla parte ricorrente.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).

SEZ. LAVORO  
Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello.

Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998".

La definizione del sistema di valutazione rappresenta, evidentemente, una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc.). Soltanto attraverso la condotta accessoria -nella specie omessa- l'amministrazione regionale poteva adempiere alla obbligazione principale gravante a proprio carico di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi, per l'appunto, dei presupposti contrattuali.

La mancata definizione del sistema di valutazione così come la omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, integrano, dunque, un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Ne consegue l'obbligo in capo al datore di lavoro, che non ha predisposto lo schema di valutazione, ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 citate).

In ordine alla individuazione dell'"an" e del "quantum" del danno patito, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento: tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/2005, n.26666)

All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002) per la formazione del suo convincimento.

Anzi, in tale contesto, attesa la particolare gravosità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui, nella complessiva valutazione di precisi elementi dedotti - il cui

artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24/03/2006).

La corretta applicazione di tali principi alla ipotesi di domanda per risarcimento danni derivanti dalla perdita di "chance", si traduce, per il creditore della pretesa nell'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24-3-2006 cit.; Cass. Sez. 3, n.1752 del 28/01/2005; Cass. Sez. 3, n. 17176 del 06/08/2007).

Non è, quindi, sufficiente la titolarità di una mera aspettativa ma si richiede la prova della sussistenza di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento, secondo la disciplina applicabile ed in base ad un criterio di normalità, circa il conseguimento dell'esito favorevole dei presupposti condizionanti la maturazione del diritto ad una determinata pretesa.

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene, posto l'inadempimento rappresentato dalla omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati, proprio perchè mancanti, ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né la Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo la carenza del sistema di valutazione che essa stessa ha determinato con il suo inadempimento.

Da ciò consegue che dalla attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (v. determine dirigenziali in atti), non soltanto nel periodo oggetto della domanda (2000-2001), ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla concreta possibilità per ciascun ricorrente di superare positivamente la valutazione, nel caso in cui fosse stato sottoposto al sistema di verifica.

Invero, la norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,

dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare);
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali);
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali);
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Pertanto dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001, può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Ed invero, dalla lettura del decreto dirigenziale di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione del dipendente sostanzialmente corrispondono ai predetti parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo (v. determina dirigenziale in atti).

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente -ed a maggior ragione- motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Nel caso in esame, non solo l'incarico non è stato anticipatamente revocato ma risulta addirittura confermato per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia ex se ulteriore indizio di una probabile valutazione positiva dell'opera prestata dall'istante e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In tali termini si è espressa anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 2644, depositata in data 4 maggio 2010 (est. Giovanna Guarino), la riferita conferma nei citati incarichi

di posizione organizzativa può far presumere che ove la Regione avesse adempiuto al suo obbligo di predisporre il sistema di valutazione, il ricorrente avrebbe avuto delle probabilità di conseguire una valutazione positiva. La Corte di Appello, peraltro, ha ritenuto che tali probabilità siano da quantificare nella misura del 50% ed ha ritenuto congruo un criterio di quantificazione del danno da perdita di chance consistente nella misura del 50% della retribuzione di risultato non percepita. La Corte, infatti, ha negato che la misura del danno possa essere pari all'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, in quanto tale tipo di retribuzione è comunque subordinata alla valutazione dell'amministrazione dall'esito incerto.

La retribuzione di risultato, poi, va quantificata, come dedotto in ricorso nella misura del 20% della retribuzione di posizione, a norma dell'art. 11 del CCDI.

In ossequio a tali criteri, appare congruo ex artt. 1226 e 2056 c.c., corrispondere al ricorrente il 50% della somma indicata in ricorso, che corrisponde all'intera retribuzione di risultato non percepita (calcolata per gli anni 2000 e 2001 ex art. 11 del CCDI).

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Su tali somme vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, del carattere seriale del contenzioso e della parziale soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura di un terzo, ponendo il residui due terzi a carico della convenuta liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del legale rapp.te, al risarcimento del danno in favore del ricorrente con pagamento della somma di € 1447,88 oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico della convenuta soccombente. liquidati tali due terzi in complessivi € 603,00, di cui € 223,33 per onorario, € 312,67 per diritti ed € 67,00 per spese forfetarie, oltre I.V.A. e cpa, con attribuzione all'avv.to Pasquale Lucio Monaco.

Così deciso in Napoli, il 5.6.2012

C. P. C. TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice

Il Giudice

Il Giudice

Il Giudice

IL GIUDICE  
MARTINA BRIZZI

1123



F. BENTON & BOWLES

Com...  
en...  
al...  
co...  
la...  
Co...  
ban...  
ma...  
Napoli,

29 SET 2012

MONACO ATTRIB  
IL CANCELLIERE  
FR

29 SET 2012



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

F  
N  
U  
G

*Nuzzo Michele*

21 GEN 2013

DE LUCA ALBERTO



**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez.Lav.-  
Numero 16546/2012**

**Dipendente Varallo Giovanni  
Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			536,00
			<u>67,00</u>
			603,00
CPA	4%	603,00	<u>24,12</u>
			627,12
IVA	22%	627,12	137,97
TOTALE FATTURA			<b>765,09</b>
RITENUTA	20%	603,00	120,60
NETTO A PAGARE			644,49



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 13/2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendenti:** sigg.ri **Costagliola** Pio Tobia, nato a Procida (NA) il 26.07.1946, matr.n.7153; **Ascione** Giovanni, nato a Caserta il 01.01.1949, matr.n.7045.

**Avvocato:** **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.326201 del 09.05.2013 (prat.n.6656/2011 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.503 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 24.01.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei distinti ricorsi successivamente riuniti in corso di causa, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, quantificato in € 2.272,41 in favore di ciascun ex dipendente Costagliola Pio Tobia e Ascione Giovanni, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione al saldo effettivo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere nel compensare le spese di lite nella misura della metà ha, altresì, condannato la resistente Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidata in complessivi € 930,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato



- disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.02.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.503 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 24.01.2013 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

€ 8.973,54

**Ex dipendente** sig. Costagliola Pio Tobia, matr.n.7153.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 2.272,41
  - Rivalutazione monetaria € 706,47
  - Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 917,90
- Totale** € **3.896,78**

**Ex dipendente** sig. **Ascione** Giovanni, matr.n.7045.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 2.272,41
  - Rivalutazione monetaria € 706,47
  - Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 917,90
- Totale** € **3.896,78**

Competenze per spese legali avv. **Monaco** Pasquale Lucio

€ 1.179,98

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13  
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.326201 del 09.05.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.503 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 24.01.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

**RACCOMANDATA A MANO**

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0326201 09/05/2013 10,58

Attività : Contenzioso Civile e Penale

Assegnataria : Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed.

Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: CC-6656/2011

Oggetto: Ricorso promosso da Ascione Giovanni  
c/Regione Campania.-

Trasmissione sentenza n. 503/2013

Trib. S.M.C.V. - Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 503/2013 relativa al ricorrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

D'Ambrosio  
Pisano  
De Falco  
10/5/13  
B

Sentenza n. 503/2013 pubbl. il 24/01/2013

RG n. 8054/10

*Sent. 503/2013*

Sent. n.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.  
SEZIONE LAVORO  
IL GIUDICE  
dott.ssa M. P. Gaudiano  
quale giudice del lavoro  
(artt. 409 e ss. cpc)**

alla pubblica udienza del 24.1.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8054/10 a cui è riunito il procedimento recante n. 9578/10 del ruolo generale, avente ad oggetto: risarcimento del danno da perdita di chance

**TRA**

**Costagliola Pio Tobia e Ascione Giovanni**, rappresentati e difesi, in virtù di procura in margine al ricorso, dall'avv. P. L. Monaco, con cui elettivamente domicilia in S. Maria C. V., via Martiri del Dissenso n. 31

**CONTRO**

**Regione Campania**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Lasco e M. Letizia dell'Avvocatura Regionale, con gli stessi elettivamente domiciliata in Caserta, via Arena presso lo STAP ecologia;

**Ragioni di fatto e di diritto**

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, gli istanti di cui in epigrafe, dipendenti della Regione Campania con inquadramento nella categoria D, esponenti che, in base al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato il 9/12/1999, in attuazione del C.C.N.L. del 31.3.1999, era stata istituita per il personale della categoria D un'"area delle posizioni organizzative", suddivisa in tre livelli (A, B e C); che veniva conferito, loro, l'incarico di responsabili di posizione organizzativa di unità complessa di livello A; per l'anno 2000, incarico confermato negli anni successivi sino ad oggi; che, in virtù di tale incarico, veniva loro attribuita una retribuzione annua di lire 22.000.000 (euro 11.362,05); che l'art. 11 del citato C.C.D.I. prevedeva la corresponsione di una indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione ed assegnazione da parte dei rispettivi dirigenti di settore; che, per gli anni 2000 e 2001 il sistema di valutazione, funzionale alla corresponsione della retribuzione di risultato, non era stato ancora definito per colpevole inerzia dell'amministrazione regionale. Lamentavano, pertanto, che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001 era stata determinata dal colpevole inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione. In via principale, chiedevano al giudice adito di

condannare la convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in euro 4.544.82, ovvero da quantificarsi dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.

La Regione Campania, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno e chiedeva il rigetto della domanda.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

La domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e non il pagamento della retribuzione di risultato; il danno prospettato consiste nella perdita della retribuzione di risultato, addebitabile, a parere dell'istante al colpevole inadempimento dell'amministrazione.

Più precisamente la condotta illecita censurata nella fattispecie consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti, da cui scaturisce, in caso di esito positivo della verifica, la corresponsione, in favore dei titolari di posizione organizzativa, della retribuzione di risultato.

L'articolo 10 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali del 31.3.1999 ha previsto per il personale di categoria D, titolari di posizioni organizzative, che il trattamento economico accessorio sia composto della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 25% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente, l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizioni organizzative, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello. Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998".

Ebbene, nel caso in esame, l'omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze pacifiche tra le parti.

Dal complesso di norme sopra riportate si evince che la definizione del sistema di valutazione rappresenta una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per l'attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di un siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai principi generali di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1336 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c. c.). Soltanto attraverso la condotta accessoria, nella

specie omessa. l'amministrazione regionale poteva adempiere all'obbligazione principale gravante a proprio carico, consistente nella corresponsione della retribuzione di risultato.

Dunque, la mancata definizione del sistema di valutazione così come l'omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, costituiscono un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Pertanto, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta, consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno.

Del tutto inconferente, dunque, appare la difesa svolta dall'amministrazione resistente, laddove ha evidenziato l'infondatezza della domanda, mancando l'allegazione e la dimostrazione di un risultato utile, in quanto la realizzazione del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, non rappresenta, invece, presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Il danno prospettato, nella specie, consiste nella perdita della "chance" di vedersi corrispondere la retribuzione di risultato.

E' ormai principio acquisito in dottrina e giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, o meglio, la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione dell'integrità del patrimonio.

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. Cass. 17.4.2008 n. 10111).

Il creditore, che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. 20.6.2008 n. 16877).

In tale contesto, attesa la particolare gravità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. S.U. n. 6572 del 24.3.2006).

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che, qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione, egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Ebbene, dall'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (cfr. determinazioni dirigenziali), non solo nel periodo oggetto della domanda, ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possono trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla

concreta possibilità per i ricorrenti di superare positivamente la valutazione nel caso in cui fossero stati sottoposti al sistema di verifica.

Invero, a norma dell'art. 9 del CCNL, per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare, della formazione, dell'aggiornamento in servizio, delle abilità e capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana, degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei poli regionali ed in regime di convenzione con la regione Campania.

Pertanto, dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001 può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia davvero considerato e positivamente valutato l'esperienza progressa e la capacità verificata nell'attività lavorativa quotidiana.

Dalla lettura del primo decreto dirigenziale di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione della dipendente sostanzialmente corrispondono ai precitati parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo.

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto, se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico, esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Nel caso in esame, non solo l'incarico non è stato anticipatamente revocato, ma risulta addirittura confermato per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia *ex se* ulteriore indizio di una presuntiva valutazione positiva dell'opera prestata dall'istante e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In definitiva, per quanto sopra esposto, può affermarsi con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che, in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò presupposto, i ricorrenti avrebbero conseguito una valutazione positiva, maturando, così, il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Circa il *quantum* della pretesa, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c. c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta.

presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 18.11.2002 n. 16202).

Dunque, non può essere accolta la tesi dei ricorrenti di liquidare il danno nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo comunque la corresponsione di tale emolumento subordinata ad una valutazione positiva dell'Amministrazione dall'esito incerto.

Può assumere rilievo la circostanza della conferma dell'incarico di posizione organizzativa nel periodo di causa, circostanza che può far presumere la probabilità per i ricorrenti di conseguire una valutazione positiva, da computare nella misura del 50%. Appare, pertanto, congruo un criterio di quantificazione del danno consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato che gli istanti avrebbero percepito qualora la valutazione fosse stata positivamente effettuata; tale quantificazione va, poi, determinata sulla base della percentuale della retribuzione di risultato - 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI (cfr. Corte d'Appello di Napoli sent. n. 2644/10).

Orbene, la retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato dagli attori, in euro 11.362,05 annue, mentre la retribuzione di risultato, calcolata nella misura del 20% della prima, è pari a € 2.272,41 annue; dunque, considerata una probabilità al 50% di valutazione positiva, la somma da risarcire è di € 1.136,20 (50% di € 2.272,41) per ciascuno anno in cui i ricorrenti non hanno percepito detta indennità (2000 e 2001).

Dunque, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione dei ricorrenti - per l'importo di euro 2.272,41 (€ 1.136,20 x 2) in favore di Costagliola Pio Tobia, ed euro 2.272,41 (€ 1.136,20 x 2) in favore di Ascione Giovanni, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al saldo, atteso che, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non trova applicazione l'art. 22 comma 36 della l. 23.12.1994 n. 724, che fa riferimento agli emolumenti di natura retributiva (cfr. Cass. 1.7.1997 n. 5745).

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte va posta a carico della resistente e va liquidata come in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 20.7.2012 n. 140, che ha determinato i parametri ai quali devono commisurarsi i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, da applicarsi, secondo l'interpretazione dell'art. 41 del predetto d.m. fornita dalla Suprema (Cass. 12.10.2012 n. 17406), ogni qual volta, come nella specie, la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora non erano in vigore le tariffe professionali abrogate.


P.Q.M.

La dott.ssa M. P. Gaudiano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione Campania, in persona del presidente p.t. al pagamento, in favore di Costagliola Pio Totò della somma pari ad euro 2.272,41 ed, in favore di Ascione Giovanni, della somma pari ad euro 2.272,41, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione al saldo effettivo;
- b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 930,00, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario

Così deciso in S. Maria C. V. il 24.1.2013

Il Giudice  
dott.ssa M. P. Gauchino



21 GEN 2013

**Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere**  
**Numero 503/2013**  
**Dip. Costagliola Pio Tobia e Ascione Giovanni**  
**Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			930,00
			930,00
CPA	4%	930,00	<u>37,20</u>
			967,20
IVA	22%	967,20	212,78
TOTALE FATTURA			<b>1.179,98</b>
RITENUTA	20,00%	930,00	186,00
NETTO A PAGARE			993,98





Giunta Regionale della Campania

Allegato 14  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 14/2014

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendente:** sig. Mataluna Francesco, nato a Maddaloni (CE) il 23.10.1949, matr.n.11095.

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.375270 del 28.05.2013 (prat.n.1605/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'Avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 16.04.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Mataluna Francesco, della somma di € 2.169,12 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, di cui € 400,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 721609 e 721628 del 21/10/2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza del dipendente sig. Mataluna Francesco e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 187615 e 187634, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza del dipendente sig. Mataluna Francesco e dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14  
(Punto 3 del dispositivo)

duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e le spese di giudizio con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84444 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.04.2013.

**TOTALE DEBITO**

**€ 4.412,12**

**Ex dipendente sig. Mataluna Francesco, matr.n.11095.**

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 2.169,12
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 581,82
- Rivalutazione monetaria € 519,26
- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** € 1.141,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14  
(Punto 3 del dispositivo)

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.375270 del 28.05.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.04.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis

Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura

**RACCOMANDATA A MANO**

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
 Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
 dimento in Materia Legale  
 Via Santa Lucia, 81  
 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA  
 5270 18/05/2013 10.00

07-04-05

ok



**N. Pratica:** CC-1605/2009  
**Oggetto:** Ricorso promosso da Mataluna Francesco  
c/Regione Campania,-  
Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro -

In relazione alle pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di com-  
 petenza di codesto Settore, si trasmette copia delle sentenze n. 3889/2011 relati-  
 va al ricorrente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 - Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Lascore

Il Dirigente  
 Area  
 Le Falco  
 29/5/13

Sent. 3885/2011

cc  
1605/09  
Copia  
Luce  
19/4/13

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
S. 335 S. MARIA C. V. (Caserta)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

6 388  
Aut. 6 APR 2013

17 APR 2013

Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Pascale, all'udienza del 25 maggio 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4496/2008 R.G.A.C.

TRA

Mataluna Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Pasquale Lucio Monaco, con il quale è elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., alla Via Martriri del Dissenso n. 31

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Maria Lasco, procura generale alle liti per atto Notar Stefano Cimmino del 17.9.2002, rep. 35093 e racc. 5096, entrambi elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Arena, località San Benedetto, presso lo S.T.A.P. Ecologia

18 APR. 2013

RESISTENTE

Oggetto: azione di adempimento contrattuale e risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 24.4.2008, parte ricorrente esponeva: di essere funzionario della regione Campania, categoria D; che il C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie; che per la categoria D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative; che l'articolo 11 del contratto collettivo integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli; la posizione rappresentata dal ricorrente era di livello 1; che il contratto collettivo integrativo prevedeva che il personale di livello 1 doveva essere assegnato a posizioni organizzative di livello 1; che il ricorrente era stato assegnato a una posizione organizzativa di livello 2; che il ricorrente chiedeva di essere assegnato a una posizione organizzativa di livello 1; che il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dell'assegnazione a una posizione organizzativa di livello 2.

(Liv. C);

che con decreto dirigenziale numero 13 dell'anno 2000 le era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di staff (Liv. C) "... salvo revoca in caso di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi";

che era stato confermato in tale incarico anche per l'anno 2001 con circolare dell'assessore alle risorse umane n. 12/SP/2001 e negli anni successivi con decreti dirigenziali n. 33/2001 e 11031/2002;

che le era stato, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi dell'articolo 11 C.C.D.I., e che le doveva essere riconosciuta una indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, (previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di giunta regionale numero 8493 del 22 novembre 1998);

che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni dal 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al citato articolo 11, nonostante un espresso sollecito in tal senso del difensore civico.

Tutto ciò esposto assumeva che l'assenza di tale verifica aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento di risultati raggiunti, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito titolo di indennità di risultato per il 2000 e 2001.

Domandava, pertanto, all'adito giudice, previa verifica della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello C, in via principale, la condanna della regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 2169,12 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance.

Si costituiva la Regione Campania e deduceva che non poteva essere corrisposta la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopra descritto sistema di valutazione.

All'odierna udienza, superflua ogni ulteriore indagine, la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.

L'articolo 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - area delle posizioni organizzative - prevede che:

1) "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto il risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a titoli di laurea ed all'iscrizione ai ruoli professionali;

Il sottoscritto, in quanto, è stato, per l'anno 2000 e 2001, assegnato alla posizione di staff (Liv. C) con decreto dirigenziale numero 13 dell'anno 2000 e confermato per l'anno 2001 con circolare dell'assessore alle risorse umane n. 12/SP/2001 e negli anni successivi con decreti dirigenziali n. 33/2001 e 11031/2002.

vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II) tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di all'articolo 37 comma quattro del C.C.N.L. 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'articolo 9".

L'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a cinque anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo comma 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di quell'articolo 10, comma 3".

A sua volta l'articolo 10 C.C.N.L. 31 marzo 1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'articolo 8 è composto dalla retribuzione di posizione dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001".

2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di 25.000.000 annui lordi per 13 mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate".

3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'articolo 11 del CCDDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con deliberazione di giunta regionale del 22 novembre 1999".

Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDDI la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, nel caso di mutamenti organizzativi, da dunque

prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di risultati negativi".

Com'è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizioni del diritto al riconoscimento dell'indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale della categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art. 10, comma 3, citato stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza di criteri di valutazione perché è proprio tale comportamento a costituire un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui casa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra stessi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro. Ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettantegli, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

In proposito si rileva che non vi è contestazione, da parte della Regione Campania, in ordine allo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabili all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di attendere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per causa ad essa non imputabile.

Sussiste, pertanto, anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione ed il danno patito dalla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, dei quali non v'è traccia nelle difese della resistente.

Si può correttamente sostenere, al fine di negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del trattamento contrattuale non

all'esito della valutazione (analogamente a quanto detto in ordine alla domanda principale), visto che non vi è dubbio che l'inerzia condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della commissione giudicatrice, non palesando, in sostanza reali e concreti fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento.

In ordine alla quantificazione del danno, si è chiaramente in presenza della perdita di una chance, sicchè si ritiene equo che esso coincida con la somma della parte ricorrente avrebbe conseguito il titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata, decurtata di una percentuale del 25%.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato, calcolata ex art. 11 CCDD.

La retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 7230,39 annue; pertanto la retribuzione di risultato è pari al 20% di essa, ossia annualmente pari ad euro 1446,07 per un totale di euro 2892,14 negli anni 2000 e 2001. Il danno patito da parte ricorrente va dunque liquidato, ex artt. 1266 c.c. e 432 c.p.c., in euro 2892,16 - 25% di 2892,16, ossia in euro 2169,12, posto che la stessa nozione di chance, per quanto elevata sarebbe stata la probabilità di conseguire il risultato sperato, deve, ragionevolmente, scontare quel minimo di incertezza che pur sempre permane in casi di tal fatta.

Pertanto, la regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - l'importo di euro 2169,12, oltre interessi legali nella maturazione al saldo.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto pubblico impiego per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali a rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### PQM

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Vincenzo Pascale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mataluna Francesco nei confronti della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 24.4.2008, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:


1) accoglie la domanda, e condanna la Regione Campania a pagare al ricorrente la somma di euro 2169,12 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'maturazione del credito al soddisfo;

2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 100,00, di cui euro 100,00 per accessori, oltre capitalizzazione


per spese generali, IVA e CPA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25 maggio 2011



IL FUNZIONARIO CHIAMATO  
Antonio PUGLIESE



IL GIUDICE UNICO  
Dr. Vincenzo Pascale



TRIBUNALE DI S. MARIA C.A.  
SEZIONE UNICA  
DEPOSITATO IN CASERTELLERIA  
Ogg. 23 MAR. 2012





**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. L. ZONAC quale attributario

S. Maria C.V. 23 /03/2012.-

Il Funzionario Giudiziario  
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S. Maria C.V. 23 /03/2012.-

Il Funzionario Giudiziario  
Antonio Pugliese

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.



Esposito Antonino

16 APR 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Esposito Antonino".

**Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere – Sez. Lav.-  
Numero 3889/2011  
Dipendente Mataluna Francesco  
Avvocato Monaco pasquale Lucio**

Diritti e onorari			800,00
spese generali	12,50%	800,00	<u>100,00</u>
			900,00
CPA	4%	900,00	<u>36,00</u>
			936,00
IVA*	22%	936,00	205,92
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>1.141,92</b>
RITENUTA	20%	900,00	180,00
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>961,92</b>

\*Aliquota aumentata al 22% dal comma 1-ter D.L. 98/2011  
convertito in L. n. 111/2011 con decorrenza 01/07/2013.  
L'art. 11, comma 1 lett. a del D.L. n. 76 del 28/06/2013  
ha rinviato l'aumento al 01/10/2013.





Giunta Regionale della Campania

Allegato 15  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 15/2014

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip. sig.ra Limone Giulia**, nata a Napoli il 13.03.1938, matr.n.8787.

**Avvocato: Varriale Paolo**, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 334547 del 13.05.2013 (prat.n.1379/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2216 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 14.04.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 37 del CCNL 2000 e dell'art.41 del CCNL del 2004, per un importo complessivo pari ad € 5.753,18 (di cui € 1.198,28 per indennità di rischio ed € 4.554,90 per indennità di disagio) in favore della stessa ricorrente sig.ra Limone Giulia, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa se per legge dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Varriale Paolo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.423490 del 13.06.2013, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicata a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 67674 del 30.01.2014, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precepto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell'avv.Varriale Paolo e della dipendente sig.ra Limone Giulia in virtù della sentenza n. 2216 del Tribunale di S.M. C.Vetere.



**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84444 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.2216 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 14.04.2013 e non notificata.

**TOTALE DEBITO** € 10.576,72

Ex dip. sig.ra Limone Giulia, matr.n.8787.

- Indennità di rischio € 1.198,28
- Indennità di disagio € 4.554,90
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 1.056,71

sub totale € 6.702,68

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.863,63
- Competenze legali avv. Varriale Paolo € 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15  
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 334547 del 13.05.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n.2216 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 14.04.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



**Giunta Regionale della Campania**  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

**RACCOMANDATA A MANO**


Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
**NAPOLI**

07-04-05

REGIONE CAMPANIA

*ok*

PROF. 0330547 13/05/2013 11,49



**N. Pratica:** CC-1379/2012

**Oggetto:** Ricorso promosso da Limone Giuffrè  
c/ Regione Campania -  
Trasmissione sentenze n. 2216/2013  
**Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro**

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza del Settore, si trasmette copia della sentenza n. 2216/2013 relativa al ricorrente.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura ulteriori elementi per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Nicoforo -

Avv. Letizia...

*Handwritten notes:*  
L. Letizia  
11/5  
11/5  
11/5

*Handwritten number:* 3683





provato, nell'aspetto delle mansioni rievocate al fine del risarcimento del diritto.

La misura del dovuto (euro 4554,90 per indennità di disagio ed euro 1143,28 per indennità di rischio, dunque in totale euro 5753,18) è stata addirittura determinata dall'istante e non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della Regione Campania. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali e non la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 281, comma 10, legge 24/1991. Le spese e le competenze di lite seguono le prescrizioni e si liquidano in dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito, di natura anticipatoria.

P.Q.M.

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione del titolo e dei lavori, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in favore della controparte della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 13.1.2011, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e condanna la Regione Campania a pagare a Limone Giulio la somma di euro 5753,18, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la Regione a rimborsare a Limone Giulio spese e competenze del giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA se per legge dovuta, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatorio.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11 aprile 2013.

IL GIUDICE UNICO  
Dr. Vincenzo Pascali

11432/2011  
P. M. Pascali 12/4/13  
V

**Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere**

**Numero 2216/2013**

**Dipendente Sig.ra Limone Giulia**

**Avvocato Varriale Paolo**

Diritti e onorari			1.500,00
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	<u>60,00</u>
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>1.903,20</b>
RITENUTA	20,00%	1.500,00	300,00
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>1.603,20</b>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 16  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 16/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip.** sig.ra Altieri Maria Amalia, nata ad Alvignano (CE) il 09.07.1947, matr.n.8339.

**Avvocato:** Varriale Paolo, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 393191 del 03.06.2013 (prat.n.5653/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata l'11.04.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e dell'indennità di rischio ex articolo 37 CCNL 2000 e dall'art.41 CCNL 2004, per un importo complessivo pari ad € 13.087,56 in favore della stessa ricorrente sig.ra Altieri Maria Amalia, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, dalla maturazione delle singole componenti al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare nella misura della metà le spese di lite ha, altresì, posto a carico della Regione Campania la restante parte, liquidata in complessivi € 775,00, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Varriale Paolo.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento copia dell'atto di precetto notificato il 10/10/2013 ad istanza della dipendente sig.ra Altieri Amalia teresa in virtù della sentenza n. 2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 853174 del 12.12.2013, ha trasmesso alla D.G. 14, UOD 04, copia dell'atto di pignoramento,



Giunta Regionale della Campania

Allegato 16  
(Punto 3 del dispositivo)

notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dipendente sig.ra Altieri Amalia Teresa in virtù della sentenza summenzionata.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224700 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata l'11.04.2013 e non notificata

**TOTALE DEBITO**

€ 20.466,71

**Ex dip. sig.ra Altieri Maria Amalia, matr.n.8339.**

- Somma a titolo di indennità di rischio e disagio (periodo 2001/2009) € 13.087,16
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 1.830,09
- Rivalutazione monetaria come maggior danno € 326,70

sub totale € 15243,95

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.239,44
- Competenze legali avv. Varriale Paolo € 983,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 16  
(Punto 3 del dispositivo)

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota nota prot.n. 393191 del 03.06.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n..2227 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata l'11.04.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile

RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 01

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0393191 03/06/2013 14,47

ok

07-04-05

Mittente: Contenzioso Civile e Penale  
Responsabile: Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed...

Classificato: 4.1.1.



N. Pratica: CC-5653/2009

Oggetto: Ricorso promosso da Altieri Maria  
Amalia Teresa c/Regione Campania.-  
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro -

In relazione alle pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di com-  
petenza di codesto Settore, si trasmette copia delle sentenze n. 2227/2013 relati-  
ve alla ricorrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Meefero -

Avv. Lasco-rc

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

*sent 2227/12*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
GRASSO - MARTINELLI  
Via Andrea d'Isernia, 38 - 80122 Napoli  
Tel. 081.19364148 - Fax 081.19323197  
Part. IVA 06934311215

*ce 5653/1027*  
*Dir. Lasco*  
Sent. n.

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
ALCANTARA - SETTORE 01  
13 MAG 2013 *8127*  
UFFICIO RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Via S. Lucia, 81



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.  
SEZIONE LAVORO

*10 MAG 2013*

IL GIUDICE  
dott.ssa Maria Pasqualina Gaudiano  
quale giudice del lavoro  
(art. 409 e ss. cpc)

*3289*

alla pubblica udienza dell'11.4.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6271/09 del ruolo generale  
TRA

Altieri Maria Amalia Teresa, rappresentata e difesa, in virtù di procura in margine al ricorso, dall'avv. Paolo Varriale, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domicilia

**CONTRO**

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso notificato, dall'avv. Maria Lasco, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 24.6.2009, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania, assunta ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccata presso il Comune di Alvignano, esponeva che, in data 9 ottobre 2001, era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Lamentava che, in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004), tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. Deduceva la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva e per tale motivo

15 MAG 2013

*[Handwritten signature]*

convenivano la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Ebbene, il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

La ricorrente lamenta che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001, è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa.

Nel caso di specie, però, non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.1 d.lgs.165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione; sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.



Rimane, invece, nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

Deve, dunque, concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alla ricorrente deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate.

Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato per tabulas attraverso l'attestato del Sindaco del comune di Alvignano (cfr. produzione della parte ricorrente) - che l'istante lo utilizzi nello svolgimento delle proprie mansioni per più di quattro ore al giorno.

Gli importi da liquidarsi, calcolati dalla ricorrente, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve, dunque, concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore di Altieri Maria Amalia Teresa della somma di euro 13.087,56.

Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati". (cfr. Cass. 23.2.2009 n. 4366).

Sono, pertanto, dovuti gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo.

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte va posta a carico della parte resistente e si liquida come in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 20.7.2012 n. 140, che ha determinato i parametri ai quali devono commisurarsi i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, da applicarsi, secondo l'interpretazione dell'art. 41 del predetto d.m. fornita dalla Suprema (Cass. 12.10.2012 n. 17406), ogni qual volta, come nella specie, la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora non erano in vigore le tariffe professionali abrogate.




P.Q.M.

La dott.ssa M. P. Gaudiano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Altieri Maria Amalia Teresa, della somma di euro 13.087,56, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, dalla maturazione delle singole componenti al soddisfo;
- b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e pone a carico della parte resistente la restante parte, che liquida in complessivi euro 775,00, oltre iva e cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario

S. Maria C.V. 11.4.2013



Il Giudice  
(dott.ssa M. P. Gaudiano)



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. NARRELLA quale procuratore

S.Maria C.V. \_\_\_ 12/04/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO  
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. \_\_\_ 12/04/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO  
Dr.ssa Fiorella RUSSO



Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, quale difensore della Sig.ra Altieri Maria Amalia Teresa, si notifici copia del presente atto in forma esecutiva a:

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

ALE ASSOCIATO  
MARTINELLI  
via, 38 - 80122 Napoli  
8 - Fax 081.19323197  
06934311215

Esposito Antonino

13 MAG 2013

Esposito Antonino

**Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere**

**Numero 2227/2013**

**Dipendente Sig.ra Altieri Maria Amalia**

**Avvocato Varriale Paolo**

Diritti e onorari

775,00

775,00

CPA 4% 775,00 31,00

806,00

IVA 22% 806,00 177,32

TOTALE FATTURA **983,32**

RITENUTA 20,00% 775,00 155,00

NETTO A PAGARE 828,32